


Parco Nazionale Gran Paradiso



REGOLAMENTO

Novembre 2005
Revisione Novembre 2009

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 14 DEL 10 DICEMBRE 2009



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1. Finalità e efficacia

TITOLO II

TIPOLOGIA E MODALITA' DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

CAPO I – Interventi ed opere di carattere edilizio

- art. 2. Edifici e aggregati di interesse storico-culturale
art. 3. Edifici privi di interesse storico-culturale e nuovi edifici
art. 4. Spazi aperti di pertinenza degli edifici
art. 5. Installazione dei cantieri, depositi, piccoli manufatti e strutture provvisorie
art. 6. Aree attrezzate e nuovi campeggi
art. 7. Attrezzature in quota

CAPO II – Interventi ed opere di carattere viario

- art. 8. Viabilità carrabile ordinaria
art. 9. Viabilità forestale e poderale
art. 10. Sentieri e opere connesse
art. 11. Segnaletica e attrezzamento dei sentieri
art. 12. Parcheggi e aree di sosta

CAPO III – Difesa del suolo e interventi di recupero ambientale

- art. 13. Opere di difesa e sistemazione del suolo
art. 14. Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di recupero ambientale, rimboschimento e rinfoltimento

CAPO IV – Reti ed impianti

- art. 15. Reti di distribuzione dei servizi e impianti tecnologici
art. 16. Reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e per l'esercizio delle telecomunicazioni
art. 17. Impianti esistenti per la produzione di energia elettrica
art. 18. Piccoli impianti idroelettrici e ad uso idropotabile
art. 19. Impianti di trasporto a fune, a nastro e piste di sci

TITOLO III

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'

CAPO I – Artigianali, commerciali, di servizio

- Art. 20 Attività artigianali
art. 21 Attività commerciali

CAPO II – Attività agricole

- art. 22 Attenzioni e divieti
art. 23 Pratiche colturali
art. 24 Attrezzature agricole
art. 25 Abbruciamenti

CAPO III – Attività pastorali

- art. 26 Misure di gestione
art. 27 Piani di gestione degli alpeggi

CAPO IV – Attività forestali

- art. 28 Interventi selvicolturali
art. 29 Indirizzi gestionali per categorie e tipi forestali
art. 30 Tagli e prelievi

- art. 31 Turni e matricinatura dei cedui
- art. 32 Criteri per il rilascio di alberi per la biodiversità
- art. 33 Accesso al bosco ed esbosco dei prodotti forestali
- art. 34 Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali
- art. 35 Trattamento degli arbusti, della vegetazione avventizia e del novellame
- art. 36 Altri interventi nelle superfici forestali

TITOLO IV

SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE NEL PARCO

- art. 37 Accessi al Parco; accessibilità per disabili
- art. 38 Percorrenza lungo la rete sentieristica
- art. 39 Circolazione e sosta con veicoli motorizzati
- art. 40 Campeggio e bivacco
- art. 41 Rifiuti
- art. 42 Limiti alle emissioni sonore e luminose
- art. 43 Accensione di fuochi
- art. 44 Introduzione di cani
- art. 45 Sorvolo

TITOLO V

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE

- art. 46 Attività sportive, alpinistiche ed escursionistiche
- art. 47 Manifestazioni sportive, ricreative e culturali

TITOLO VI

TUTELA DELLE CARATTERISTICHE E DELLE COMPONENTI NATURALI

CAPO I – Componenti geofisiche

- art. 48 Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili
- art. 49 Tutela delle singolarità geologiche
- art. 50 Prelievo di materiale lapideo per gli interventi di recupero
- art. 51 Tutela delle acque
- art. 52 Flussi minimi vitali e prelievi idrici

CAPO II – Componenti floristiche

- art. 53 Tutela della flora spontanea

CAPO III – Componenti faunistiche

- art. 54 Divieti
- art. 55 Abbattimenti
- art. 56 Destinazione delle spoglie
- art. 57 Catture di fauna selvatica
- art. 58 Cessione degli animali
- art. 59 Catture di avifauna a scopo di inanellamento
- art. 60 Abbattimento conseguente alla cattura
- art. 61 Pesca e prelievi di fauna ittica
- art. 62 Reintroduzioni
- art. 63 Ripopolamenti di fauna ittica
- art. 64 Danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agropastorale
- art. 65 Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori
- art. 66 Affidamento e destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel parco

CAPO IV – Monitoraggio e attività di ricerca scientifica

- art. 67 Prelievi a fini didattici e scientifici
- art. 68 Attività di ricerca e monitoraggio

TITOLO VII

INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI, MEZZI DI DISTRUZIONE E DI CATTURA

- art. 69 Divieti

art. 70 Deroghe ai divieti

TITOLO VIII

USI, COSTUMI, CONSUETUDINI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI- OCCUPAZIONE GIOVANILE E VOLONTARIATO

art. 71 Tutela e valorizzazione della cultura locale

art. 72 Usi civici

art. 73 Uso della denominazione e del simbolo del Parco

art. 74 Attrezzature del Parco

art. 75 Attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile volontario

art. 76 Assegnazione di contributi

TITOLO IX

LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIA O URBANISTICA

art. 77 Nulla osta

art. 78 Interventi impianti e opere soggetti al nulla osta

art. 79 Nulla osta e atti comunali comunali

art. 80 Nulla osta in relazione al titolo edilizio comunale

art. 81 Nulla osta in relazione agli strumenti di pianificazione comunale

TITOLO X

SANZIONI

art. 82 Sanzioni amministrative

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

art. 83 Semplificazione dei procedimenti

art. 84 Applicazione e interpretazione del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Finalità ed efficacia*

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco. Esso ha efficacia su tutto il territorio del Parco come delimitato nella cartografia ufficiale vigente.

TITOLO II

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI

CAPO I - Interventi ed opere di carattere edilizio

Art. 2 *Edifici e aggregati di interesse storico-culturale*

1. Sono "edifici e aggregati di interesse storico-culturale" ai fini delle presenti norme:
 - a) le costruzioni di cui all'art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco e da esso individuate, ovvero:
 - gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale;
 - i beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario e le case di caccia;
 - i mayen e le strutture di alpeggio;
 - la viabilità storica;
 - b) gli aggregati storici.
2. Negli edifici di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, che non alterino gli elementi di pregio architettonico degli edifici; non è ammessa la ristrutturazione urbanistica né la demolizione-ricostruzione; è consentita la demolizione delle superfetazioni.
3. I progetti degli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria devono fondarsi su adeguate ricerche documentarie e architettoniche e sul rilievo delle preesistenze, da rappresentare negli atti progettuali in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, orizzontamenti e strutture.
4. Gli interventi consentiti sugli edifici di cui al presente articolo devono conservare i caratteri originari degli elementi costruttivi. In assenza di apposita normativa definita dai PRGC valgono le seguenti disposizioni: nelle coperture devono essere conservate o ripristinate le tipologie costruttive, le pendenze, gli orientamenti, i materiali (di norma a struttura lignea e manto di copertura in losa); in particolare, ove possibile, nello sporto del tetto la struttura deve essere lasciata a vista; gli sporti del tetto devono mantenere la dimensione originaria; laddove la copertura è in pietra il colmo deve essere realizzato con elementi in pietra;
 - a) le grondaie devono essere realizzate in legno o in rame; non è ammessa la formazione di abbaini se non presenti nelle tipologie edilizie della zona; i camini devono essere realizzati in pietra ed avere fattura simile a quella propria dei luoghi: sono comunque esclusi comignoli in cemento; è consentita la realizzazione di lucernai la cui superficie complessiva – per ciascuna falda del tetto – non superi complessivamente 1,5 mq della superficie della falda medesima.
 - c) devono essere mantenuti i muri portanti in pietra; gli eventuali interventi di puntuale sostituzione devono essere eseguiti con tecniche simili a quelle tradizionali, mediante muri a secco con pietre sovrapposte poggiate le une sulle altre e con malta cementizia posta

internamente senza giunti visibili dall'esterno e con chiusura degli spazi vuoti mediante scaglie di pietra (tecnica a giunti scagliati); la dimensione delle pietre è più elevata per i cantonali ai piani inferiori ed è via via di dimensione più ridotta; devono essere mantenute, per quanto possibile, le volte e le scale in pietra;

- d) devono essere mantenute le quote di imposta dei solai esistenti, eccezion fatta per il caso in cui si effettuino – senza lesione dei caratteri architettonici dell'edificio – l'adeguamento delle altezze libere interne ai valori minimi imposti dalla legislazione vigente nel territorio interessato; devono essere conservate e recuperate, di norma, le volte esistenti e i solai in legno, evitando per quanto possibile la sostituzione con soletta in laterocemento;
 - e) i muri esterni devono essere trattati in pietra o ad intonaco, a seconda della tipologia storica, escludendo rivestimenti posticci in pietra, legno od altro materiale non tradizionale; il ripristino degli intonaci originari deve essere realizzato con malta di composizione appropriata rifacendosi alla preesistente; sono da evitare intonaci lisci o in "falso rustico" e malte cementizie e intonaci plastici che riducono la traspirabilità delle murature; nuovi cordoli, architravi o altri elementi strutturali devono essere tenuti all'interno del piano di facciata della misura necessaria per completare il paramento esterno con le stesse caratteristiche dell'esistente; è da evitare l'uso della pietra come rivestimento anziché con funzione strutturale; l'utilizzo del legno è ammesso ove esistente utilizzando le tecniche tradizionali (rascard), o nel caso di chiusura di tamponamento di vaste aperture tradizionalmente aperte (fienili); in tal caso esso deve essere posto all'interno del muro in pietra, deve essere trattato con colori naturali ed opachi, tendenzialmente scuri; devono essere mantenute o ripristinate le arcate, le modanature, i marcapiano, i riquadri; gli elementi decorativi preesistenti di facciata (affreschi, meridiane, contorni delle finestre, sezioni frontali delle travi di colmo) devono essere conservati e ripristinati, evitando rifacimenti che ne alterino i caratteri originari;
 - f) gli interventi sulle strutture devono utilizzare per quanto possibile gli elementi strutturali esistenti e non alterare la riconoscibilità dell'organizzazione dell'impianto storico;
 - g) la dimensione e l'organizzazione delle aperture originarie devono essere rispettate; l'eventuale esigenza di nuove aperture non deve alterare il sistema organizzativo preesistente e deve rispettare il rapporto dei pieni e dei vuoti dell'organismo edilizio evitando la ricerca di simmetrie e allineamenti; è da evitare, di norma, l'uso di scuri esterni, a meno che siano posizionati in profondità rispetto al piano di facciata;
 - h) i balconi sono ammessi solo ove preesistenti, con utilizzo del legno o del ferro con sagomature tradizionali dei luoghi, mantenendone la profondità entro la sporgenza delle falde del tetto; è da evitare la formazione di balconate eccessivamente profonde e di terrazzi scoperti;
 - i) sono ammessi solo serramenti in legno di semplice fattura o di fattura simile all'esistente, trattati con colori naturali ed opachi; sono ammesse chiusure di ampi spazi aperti con vetrate purché non specchianti e con strutture in legno contenute; sono esclusi davanzali in pietra naturale lucidata e chiusure metalliche per aperture speciali quali sono quelle delle autorimesse e dei depositi;
 - l) le scale esterne vanno conservate e recuperate con uso dei materiali tradizionali (legno e pietra), anche quando il progetto di recupero preveda nuovi accessi verticali interni;
 - m) i loggiati sono da conservare nel loro stato originario, utilizzandoli come terrazzi e portici coperti; qualora, per esigenze abitative, sia indispensabile chiuderli, il tamponamento, preferibilmente in un unico materiale, deve essere posizionato al loro filo interno.
5. Le aree libere di pertinenza degli edifici devono essere considerate dal progetto dell'intervento e devono essere recuperate e mantenute rispettando le componenti vegetali autoctone, ripristinando le configurazioni originarie (muretti a secco, recinzioni, pavimentazioni in pietra); devono essere limitate le superfici impermeabilizzate ed è escluso l'utilizzo di pavimentazioni in conglomerato cementizio.

6. Deroghe alle disposizioni dei commi precedenti possono essere concesse in presenza di progetti che contengano approfondite ricerche storico-tipologiche, in particolare riferite alle regole di impianto e di evoluzione delle cellule edilizie, ed in cui siano motivate e valutate le scelte progettuali.
7. Il recupero funzionale dei fabbricati storicamente utilizzati per l'alpeggio è ammesso in presenza delle effettive necessità delle aziende che praticano la monticazione, a condizione che sia realizzato con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze.
8. Se eseguito con materiali originari o a questi assimilabili, è consentito il recupero dei muretti a secco di sostegno e delimitazione, della viabilità minore selciata e delle strutture storicamente utilizzate per l'irrigazione e la fertirrigazione dei pascoli; nuovi impianti di irrigazione e fertirrigazione sono ammessi se approvati nel contesto dei Piani di gestione o in sua assenza dalle specifiche indicazioni dell'Ente Parco di cui all'art. 24, e se opportunamente mascherati od interrati.

Art. 3 *Edifici privi di interesse storico-culturale e nuovi edifici*

1. Agli interventi sugli edifici privi di interesse storico-culturale e agli interventi di realizzazione di nuovi edifici si applicano i seguenti criteri:
 - a) gli edifici singoli e i gruppi di edifici devono presentare articolazioni planivolumetriche (altezze e volumi dei corpi di fabbrica) simili a quelle degli agglomerati storici dei luoghi; le altezze non devono eccedere quelle esistenti all'intorno; negli edifici a destinazione artigianale devono essere assunte misure di mitigazione visiva con l'utilizzo di barriere arboree ed arbustive, lungo i canali di fruizione principali e in riferimento ai punti panoramici;
 - b) l'orientamento e l'inclinazione delle falde dei tetti deve essere coerente con la disposizione degli edifici storici; non sono ammesse coperture piane; i tetti degli edifici di civile abitazione devono essere costruiti, ogni qualvolta sia possibile, con le tecnologie tradizionali (strutture lignee con lose); sono ammesse strutture in ferro per edifici di tipo specialistico o artigianale, purchè le soluzioni progettuali tengano conto delle relazioni con il contesto e comportino tipologie localmente omogenee ;
 - c) devono essere possibilmente evitati inserimenti di volumi di ridotte dimensioni destinati ad impianti tecnici, da integrare invece nell'edificio;
 - d) i materiali da utilizzare per gli edifici residenziali o turistici devono essere tradizionali (pietra, legno, intonaco), evitando rivestimenti in ceramica, pietra o altri materiali non presenti nella consuetudine locale; i serramenti devono essere in legno ed è escluso l'utilizzo dell'alluminio;
 - e) le nuove autorimesse isolate devono essere realizzate interrate o seminterrate con copertura erbosa, sfruttando la pendenza del terreno; per il fronte di accesso sono preferibili soluzioni con il serramento posizionato nello sfondato dell'apertura ed evitare solette in cemento armato a vista e a sbalzo, impiegando i materiali tradizionali (pietra e legno); sono da preferire soluzioni di autorimesse collettive inserite nei pressi dei nuclei.
2. Deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma possono essere concesse per gli edifici a destinazione particolare (principalmente di tipo o utilizzo pubblico) o di dimensioni significative o legati ad interventi di recupero di aree degradate e dequalificate in cui occorra intervenire con una modificazione sostanziale anche delle aree libere.
3. I nuovi manufatti di arredo urbano devono essere realizzati con materiali e prodotti tradizionali, in pietra, legno e ferro.

Art. 4 *Spazi aperti di pertinenza degli edifici*

1. Negli spazi di pertinenza degli edifici, gli interventi dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) le recinzioni devono essere realizzate interamente in legno o con siepi vive o con muretti di delimitazione in pietra a vista, con coronamento in pietra; all'interno dei nuclei storici è da limitare l'uso di recinzioni tra i fabbricati, ove non consuete o storicamente presenti; in caso di intercettazione di sentieri o percorsi dovranno essere previsti cancelli o attraversamenti; sono ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle sopraindicate solo se funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;
- b) le pavimentazioni esterne degli spazi di servizio ai fabbricati devono essere preferibilmente realizzate in pietre locali posate a secco direttamente sul terreno, in ghiaia, in conglomerati di terra, escludendo l'uso di conglomerati cementizi o comunque impermeabili;
- c) è consentita la messa a dimora unicamente di piante di specie autoctone, preferibilmente di popolazioni locali; l'uso di specie esotiche è ammesso solo nei luoghi (giardini, parchi urbani) in cui è documentata la preesistenza delle stesse, oppure tale preesistenza è desumibile dal contesto architettonico; è ammesso l'impianto di filari di siepi, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie autoctone, preferibilmente di popolazioni locali;
- d) i punti illuminanti esterni delle abitazioni devono rispettare la normativa antinquinamento luminoso; è da preferire l'uso di lampade a basso consumo;
- e) è vietato apporre insegne luminose di qualsiasi tipo, salvo quelle di interesse pubblico; è ammessa una segnaletica di indicazioni commerciali strettamente contigua ed adiacente al fabbricato interessato, da sottoporre comunque al rilascio del "nulla-osta" dell'Ente Parco; è da preferire l'uso della segnaletica coordinata concordata tra Parco ed Enti territoriali;
- f) la realizzazione di nuovi porticati e tettoie è consentita solo con strutture lignee; è da privilegiare l'accorpamento delle legnaie e dei ricoveri attrezzi in un corpo di fabbrica unico, nei pressi del nucleo, da realizzare in legno o pietra e copertura in lose o legno;

Art. 5. *Installazione di cantieri, depositi, piccoli manufatti e strutture provvisorie*

1. I volumi provvisori per cantieri ed altre simili entità devono essere collocati, di norma, in posizione di scarsa visibilità dalle strade principali e non a ridosso degli agglomerati storici;
2. Le aree di deposito devono essere ubicate in posizione defilata dai principali punti panoramici, evitare di ostruire le visuali nelle aree di interesse paesistico e culturale e devono essere accompagnate dalla realizzazione di cortine di vegetazione arbustiva.
3. Non sono ammesse costruzioni provvisorie diverse da quelle di cui al comma 1, ad eccezione delle costruzioni necessarie per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Parco, dai Comuni o da altri organismi ed associazioni in occasione di feste e fiere, o a fini promozionali, didattici e scientifici, e ad eccezione di quelle destinate alla vendita dei prodotti tipici del Parco, nelle zone D e C.
4. Le costruzioni provvisorie ammesse e i piccoli manufatti devono utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, materiali tradizionali quale il legno e non essere situate nelle vicinanze di aree naturali sensibili quali torrenti, laghi, zone umide.
5. Piste e accessi provvisori di cantiere e aree di cantiere devono essere rimossi entro la data di scadenza dei lavori con il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6 *Aree attrezzate a nuovi campeggi*

1. Le aree attrezzate a campeggio sono ammesse solo nelle zone C e e nelle zone D definite dal PP; i campeggi devono, ogni qualvolta sia possibile, essere localizzati in aree non visibili da strade ad alta frequentazione o di accesso a stazioni o mete turistiche; devono inoltre essere posizionati in modo tale da non interferire con beni di interesse storico-culturale o con beni naturali, comprese le aree boscate, o con le visuali panoramiche individuate dal piano.
2. La sistemazione dei campeggi deve assecondare la morfologia dei luoghi e mantenere i segni del paesaggio agrario (alberature, ru, muretti a secco), introducendo, ogni qualvolta sia

possibile, alberature di mitigazione dei possibili impatti, in coerenza con il paesaggio circostante.

3. Nelle zone D e' consentita l'installazione di preingressi e bungalows . Tutti i manufatti devono presentare la stessa tipologia e dimensione, con struttura e copertura in legno e mascheramento di eventuali basamenti con muratura in pietra; sono da evitare le recinzioni e intorno ai manufatto deve essere mantenuto il terreno naturale inerbito.

Art. 7 *Attrezzature in quota*

1. La realizzazione degli interventi ammessi dal Piano per le attrezzature in quota (bivacchi, rifugi, gîte d'alpage, punti tappa sia esistenti sia di nuova costruzione), deve evitare la costruzione di nuove strade; sono ammessi limitati interventi di adeguamento della viabilità esistente.
2. Per la produzione di energia elettrica va privilegiato l'uso di fonti energetiche rinnovabili, scegliendo prioritariamente quelle che richiedano il minor impatto ambientale e paesistico; è ammessa l'installazione di generatori di tipo supersilenziato, non inquinanti acusticamente; sono ammessi piccoli bruciatori a legna o a gas, per riscaldamento e per le cucine.
3. E' ammessa l'installazione di pannelli solari che non producano impatto visivo nelle aree di particolare pregio paesistico.
4. E' ammesso lo sfruttamento idroelettrico con impianti aventi potenza non superiore a 30 kw.
5. Lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire attraverso impianti di depurazione delle acque con trattamento delle acque sul posto.
6. Deve essere ridotta la produzione dei rifiuti (impiego prodotti a minor contenuto di imballaggi, uso di prodotti biodegradabili, riciclaggio); è da prevedere l'installazione di cartelli di sensibilizzazione e di educazione dell'escursionista indirizzati al compattamento dei rifiuti, e la predisposizione di contenitori per la raccolta differenziata e di attrezzature per il compattaggio.
7. Le attrezzature in quota ammesse dal Piano dovranno essere eseguite con il recupero di costruzioni preesistenti, prevedere l'ottimizzazione della coibentazione e dell'efficienza energetica, il ricorso a tecnologie a basso consumo energetico e l'utilizzo di materiali costruttivi di bioedilizia;
8. La gestione delle strutture deve essere improntata all'applicazione di un sistema di gestione ambientale certificabile secondo le norme europee.
9. Si deve prevedere la promozione di iniziative di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali rivolte agli utenti delle strutture ricettive.
10. Nel caso di interventi relativi alle attrezzature di cui al comma 1, comprese quelle in dotazione dall'Ente Parco per i fini istituzionali, l'applicazione delle leggi e regolamenti regionali in materia di ricettività extralberghiera, qualora la specifica destinazione non sia contemplata in dette norme, è effettuata applicando le disposizioni che regolano la volumetria per persona nei rifugi alpinistici in caso di edifici esistenti sia per le nuove realizzazioni. Nel caso di recupero di edifici ai sensi del presente articolo, rientranti nelle categorie di cui all'art.2, o di particolare pregio documentale, sono ammesse altezze interne e superfici aeroilluminanti ridotte rispetto alla normativa vigente in materia, ferma restando l'applicazione delle restanti disposizioni in materia di sicurezza ed igienico-sanitaria.

CAPO II - Interventi ed opere di carattere viario

Art. 8 *Viabilità carrabile ordinaria*

1. Le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico nei tronchi della rete stradale principale, e non superare mt. 5,75 nelle strade minori; le scarpate devono essere inerbite in modo adeguato all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni; devono essere messe a dimora specie locali ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti;

i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, comunque non superiore a mt. 2.50 fatte salve le verifiche statiche, essere efficientemente drenanti e realizzati in pietra ove possibile locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, senza copertine cementizie sommitali; deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio; lo smaltimento delle acque predette deve avvenire mediante condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; sono da prevedersi canaline per lo scolo delle acque in legno e comunque evitando, per quanto possibile, l'asfaltatura.

2. Nei punti in cui le tratte stradali incrociano il sistema dei percorsi e dei sentieri identificati dal Piano del Parco, nelle tratte della rete stradale ordinaria possono essere realizzate corsie pedonali o ciclabili protette in legno, munite di raccordo con il sistema viario complessivo.
3. Ai margini delle strade, in coerenza con il sistema di fruizione identificato dal Piano devono essere realizzati piccoli spazi di sosta, capaci di ospitare non più di 15 autovetture parcheggiate, separati dalla piattaforma stradale, in posizioni defilate rispetto ai principali coni panoramici, con l'impiego del minor spazio possibile in particolare lungo le aree prative.
4. Nei principali punti panoramici o in prossimità di beni storici evidenziati dal Piano devono essere realizzate piccole aree di sosta con possibilità di installarvi punti informativi.
5. I progetti di allargamento e di modificazione delle strade devono tenere conto della eventuale esistenza di stazioni botaniche o di habitat di elevato interesse faunistico, al fine di evitare o mitigare gli impatti.
6. Le protezioni attive lungo le strade (tipo "guard rail"), da collocare solo ove prescritte, devono essere realizzate, ogni qualvolta sia possibile, secondo la tipologia ferro+legno ed in modo tale da non costituire un ostacolo per il transito della fauna; qualora le strade interferiscano con i corridoi ecologici evidenziati dal piano o risultanti dagli accertamenti dell'Ente Parco, devono essere creati attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
7. Le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, la cui realizzazione sia anteriore all'anno 1940, devono, ogni qualvolta sia possibile, essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione, eccezion fatta per i casi documentati dall'ente attuatore dell'intervento, in cui le opere d'arte in oggetto devono essere abbattute e sostituite al fine di garantire la sicurezza della circolazione; nella costruzione di nuove opere d'arte si deve assicurare l'organica continuità delle forme, dimensioni e materiali con quelle storiche presenti nel contesto; le opere devono comunque essere realizzate in modo tale da non costituire un ostacolo per gli spostamenti della fauna e da non arrecare danni ad essa.
8. I tracciati delle strade di viabilità carrabile ordinaria non devono di norma interferire con il sistema dei sentieri e delle strade storiche di cui è previsto il recupero; ove ciò non sia possibile, deve essere ricostruita la continuità del sistema storico con il recupero delle tratte compromesse.
9. Le opere di svincolo devono tendere al minor consumo di spazio possibile, evitando la realizzazione di manufatti che possano alterare gli intorno dei centri storici o le visuali sui principali punti panoramici.
10. Durante l'attività dei cantieri, sono vietate opere di servizio e deposito nelle vicinanze di aree di interesse botanico o nelle vicinanze delle zone umide e interessate da corridoi ecologici.

Art. 9 *Viabilità forestale e poderale*

1. Le sezioni stradali della carreggiata, ogni qualvolta sia possibile, non devono superare i tre metri; nei casi di particolare sensibilità ambientale la sezione deve essere ridotta prevedendo piazzole per l'incrocio dei veicoli.
2. La pavimentazione delle strade forestali o poderali deve essere realizzata in materiali tradizionali o in terra battuta e ghiaia; la trasformazione del manto di ghiaia e terra battuta in

manto di bitume allo scopo di rendere più stabile e sicuro il fondo stradale, deve essere limitata allo stretto indispensabile e solo nei casi in cui tale stabilità non sia raggiungibile con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali o in terra naturale; altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali o storici devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino, ad eccezione dei casi in cui tali pavimentazioni riducano la sicurezza della circolazione.

3. Gli interventi devono tenere conto dell'eventuale esistenza di stazioni botaniche o di habitat di elevato interesse faunistico al fine di evitare o mitigare i possibili impatti.
4. Nei casi in cui il sedime della strada costituisca parte dello sviluppo delle piste per lo sci nordico, è ammessa una larghezza del sedime idonea ad assicurare l'omologazione della pista secondo le norme vigenti nella materia sportiva.
5. Nella progettazione di interventi di viabilità forestale e poderale devono essere adottate prioritariamente soluzioni di ingegneria naturalistica
6. L'accesso ai pascoli è garantito dalla viabilità esistente, sulla quale sono ammessi gli interventi di cui ai commi precedenti.

Art. 10 *Sentieri e opere connesse*

1. Le opere di manutenzione ordinaria dei sentieri riguardano una fascia di cinquanta centimetri dal ciglio del sentiero; esse consentono la sramatura della vegetazione arbustiva ed arborea, la eliminazione delle erbe, la sistemazione puntuale e localizzata del fondo senza la realizzazione di opere d'arte, la manutenzione della segnaletica esistente.
2. Le opere di manutenzione straordinaria dei sentieri comprendono la modificazione del percorso esistente, il taglio di alberi o la realizzazione di opere d'arte quali il ripristino del tracciato, con rimozione di detriti e sistemazione della pavimentazione in terra e/o in accollato; la ricostruzione di muretti di contenimento con tipologia del tipo "a secco"; il rifacimento di fossi di scolo in terra e di canalette e cunette trasversali in pietra; la regolarizzazione ed il consolidamento delle scarpate mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; il ripristino e la costruzione di gradini in pietra o in legno; la realizzazione di parapetti in legno; la realizzazione di passerelle mobili e fisse; l'installazione della segnaletica.
3. Gli interventi devono seguire i tracciati e le sezioni preesistenti; la sezione per la formazione di percorsi attrezzati può tuttavia essere aumentata fino a centoventi centimetri, se non interferente con aree di interesse floristico; il percorso può essere limitatamente rimodellato per ottenere pendenze idonee al tipo di utenza a cui è destinato, purchè ciò non comporti instabilità, distruzione o alterazione di risorse ambientali o storiche; nella realizzazione delle opere di cui al presente comma devono essere utilizzati materiali lignei o pietre preferibilmente raccolte sul posto.
4. Gli interventi sui sentieri devono mantenere in opera o reimpiegare i materiali lapidei costituenti le pavimentazioni, i muri di sostegno e le altre strutture di interesse storico, e devono evitare ogni intervento che possa determinare interruzioni o significative modificazioni, anche con riguardo alle pavimentazioni originarie, dei percorsi.
5. Nella manutenzione dei sentieri esistenti, nel loro recupero e nella realizzazione di nuovi sentieri, deve essere evitata l'alterazione di stazioni botaniche esistenti; i lavori devono essere eseguiti con modalità che non rechino disturbo alla fauna.

Art. 11 *Segnaletica e attrezzamento sentieri*

1. Lo studio, la predisposizione, l'installazione e l'aggiornamento della cartellonistica relativa all'area protetta, ai suoi limiti territoriali, alle sue emergenze paesaggistiche ed ambientali, alle attività consentite e alle attività vietate sono effettuati, in accordo con i Comuni, a cura dell'Ente Parco secondo un progetto complessivo ed unitario.
2. Non è ammessa, nel territorio del Parco, l'installazione di cartelloni pubblicitari.

3. L'indicazione dei percorsi deve essere effettuata applicando i criteri e la segnaletica convenzionale propri della materia, e deve segnalare i diversi livelli di difficoltà ed eventuali divieti specifici.
4. Interventi sui sentieri:
 - a) *Sentiero escursionistico*, in aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico: nei punti in cui vi è difficoltà nella percorrenza, possono essere installate attrezzature con infissi (funi corrimano, brevi scale), che non snaturino la continuità del sentiero.
 - b) *Sentiero alpinistico*, destinato all'arrampicata: possono essere installate attrezzature con funi e/o scale.
 - c) *Sentiero natura*, in aree di particolare interesse botanico, faunistico, geologico, speleologico: destinato alla realizzazione di itinerari naturalistici corredati da apposite tabelle e punti predisposti per l'osservazione.
 - d) *Sentiero turistico o storico*, che si sviluppa in itinerari di ambito locale, su stradine pedonali, carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri: gli interventi che attengono a tale tipo di sentieri devono assicurare il rispetto dei luoghi.
 - e) *Sentieri attrezzati*, destinati alla realizzazione di percorsi tematici per utenze particolari: gli interventi che riguardano tale tipo di sentieri devono eliminare barriere, creare pendenze idonee, predisporre attrezzature per favorire la conoscenza dei luoghi, consentire per quanto è possibile l'accesso e la percorrenza alle persone disabili.

Art. 12 *Parcheggi e aree di sosta*

1. I parcheggi e le aree di sosta nelle zone D devono evitare l'alterazione degli intorno dei centri storici e dei beni di interesse storico-culturale, posizionandosi in modo defilato rispetto ai principali coni visuali su detti beni e sui principali coni panoramici e privilegiando soluzioni di interrimento; le opere di cui al presente articolo devono limitare il più possibile la superficie impermeabilizzata ed essere integrate dalla messa a dimora di fasce alberate che mitighino gli impatti visivi.
2. I parcheggi e le aree di sosta nelle zone C, devono, ogni qualvolta sia possibile, evitare pavimentazioni impermeabilizzanti e grandi estensioni; essi devono essere collocati in posizione defilata, evitando le parti centrali delle piane di fondo valle, la prossimità ad aree di particolare interesse floristico e interessate dai corridoi ecologici.

CAPO III - Difesa del suolo e interventi di recupero ambientale

Art. 13 *Opere di difesa e sistemazione del suolo*

1. Gli interventi di difesa e sistemazione del suolo devono tendere a ricomporre le componenti morfologiche del paesaggio.
2. Qualora sia necessario l'impiego di materiali tecnologici (cls, reti, tiranti, gradoni), devono essere previste opere di mascheramento e di mitigazione .
3. Le opere di sistemazione dei versanti devono prevedere il diffuso impiego di tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica.
4. L'esecuzione degli interventi sui corsi d'acqua deve essere effettuata in modo da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali. Deroghe possono essere previste in relazione a fenomeni circoscritti di rischio per i centri abitati e per le infrastrutture.
5. L'asportazione del materiale dal corso d'acqua deve essere giustificata da situazioni di manifesto sovralluvionamento, e deve essere verificata la compatibilità dell'operazione con il complessivo equilibrio trasporto/deposizione del corso d'acqua.
6. Nelle opere di sistemazione idraulica devono essere utilizzate di norma tecniche di ingegneria naturalistica con funzione idrogeologica, di ricostituzione degli habitat e del paesaggio.

7. Le opere devono comunque essere realizzate in modo tale da non ostacolare gli spostamenti della fauna e da non arrecare danni ad essa.
8. Nel caso di opere, manufatti e impianti situati in aree valutate a rischio, deve essere presa in considerazione anche l'ipotesi della delocalizzazione, sulla base delle normative regionali.

Art. 14 *Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di recupero ambientale, rimboschimento e rinfoltimento*

1. Negli interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale, devono essere utilizzati esclusivamente individui o parti di essi appartenenti a specie autoctone, facenti cioè parte del patrimonio floristico spontaneo del parco. Per gli interventi che richiedono il ripristino della cotica erbosa è necessario l'utilizzo di miscugli di sementi di specie autoctone.
2. Per gli interventi, in cui sia previsto l'impiego di materiale vegetale, è necessario darne comunicazione al Parco indicando le specie e la quantità degli individui che si intendono utilizzare; il Parco, valutata la quantità del materiale vegetale impiegato, potrà dare autorizzazione alla raccolta dello stesso in aree, all'interno del Parco, che verranno di volta in volta indicate; in caso di mancata autorizzazione alla raccolta in loco, il materiale che sarà utilizzato dovrà avere certificazione di origine. La raccolta nel Parco dei materiali vegetali da utilizzare deve essere limitata a quanto occorre all'intervento da eseguire. L'asportazione di materiale vegetale deve essere fatta in modo da garantire la sopravvivenza, in condizioni ottimali, della popolazione vegetale interessata dal prelievo.
3. Le nuove popolazioni vegetali insediate, con gli interventi di ingegneria naturalistica, attraverso tecniche di propagazione vegetativa devono derivare da individui diversi per quanto è possibile provenienti da stazioni diverse.
4. Negli interventi di ricostituzione boschiva e di ingegneria naturalistica devono essere impiegate solo specie vegetali autoctone; a tal fine il Parco promuove l'individuazione di popolamenti idonei per la raccolta di materiale di propagazione, rappresentativi delle specie arboree; in tali ambiti possono essere effettuati specifici interventi per migliorare la produzione e la raccolta di seme, sulla base di un piano specifico, anche in deroga alle prescrizioni delle presenti norme ed a quelle della pianificazione.

CAPO IV - Reti ed impianti

Art. 15 *Reti di distribuzione dei servizi e impianti tecnologici*

1. Le reti di distribuzione dei servizi devono, ogni qualvolta è possibile, aderire ai tracciati viari principali ed essere interrati.
2. Non è ammesso il passaggio di impianti interrati nelle aree di specifico interesse faunistico, floristico e nelle zone umide, ove siano possibili alternative. In caso di impossibilità, dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione necessarie alla salvaguardia dei siti interessati.
3. E' fatto divieto di installare serbatoi per combustibili non interrati.
4. E' da privilegiare la posa di impianti centralizzati con reti di distribuzione a servizio delle borgate
5. La rete di illuminazione deve mirare al risparmio energetico e alla limitazione dell'inquinamento luminoso, in conformità alle vigenti normative; i corpi illuminanti devono essere rivolti verso il basso. Gli elementi di arredo urbano devono essere realizzati con materiali e prodotti tradizionali, escludendo fatture estranee alla cultura locale.
6. Gli scavi diretti a realizzare reti di distribuzione dei servizi o impianti tecnologici devono essere preceduti dalla rimozione della cotica erbosa, da ripristinare sul posto ogni qualvolta sia possibile.

Art. 16 *Reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica e per l'esercizio delle telecomunicazioni*

1. La realizzazione di nuove reti od impianti di distribuzione dell'energia elettrica e per l'esercizio delle telecomunicazioni, nel caso in cui sostituisca tratte esistenti, comporta il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie alla migliore integrazione ambientale e paesaggistica delle nuove opere, nonché il ripristino dei luoghi ogni qualvolta sia possibile.
2. I nuovi impianti e la modificazione di quelli esistenti:
 - a) devono comportare l'interramento delle linee di distribuzione nei casi di nuova realizzazione; l'interramento deve essere effettuata in caso di modifica di impianti esistenti, ogni qualvolta esso sia possibile; l'interramento è comunque dovuto nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico o archeologico, nonché nelle aree, nei percorsi e nei punti panoramici, negli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale definiti dal PP;
 - b) devono evitare percorsi che interferiscono con aree di pregio floristico o geomorfologico, come definite dal PP;
 - c) laddove è dimostrata l'impossibilità dell'interramento delle linee, devono essere impiegati cavi aerei ecologici con conduttori a cavo isolato tripolare ad elica visibile, pali di sostegno in legno o in metallo verniciato, opere di fondazione dei pali di sostegno di minima dimensione e completamente interrate, sistema di segnalazione visiva dei cavi aerei idoneo a mitigare gli impatti sull'avifauna;
 - d) i manufatti e le cabine indispensabili devono assicurare il miglior inserimento possibile dei manufatti stessi nell'ambiente, con l'utilizzo di manufatti già esistenti, l'interramento parziale o totale delle nuove strutture o la loro rilocalizzazione in posizioni visivamente defilate; in ogni caso le costruzioni fuori terra non possono superare l'altezza di tre metri , devono essere realizzate con materiali tradizionali, quali pietra e legno, presentare tipologie costruttive non in contrasto con quelle tradizionali e comportare il mascheramento con barriere vegetali o cortine alberate;
 - e) devono escludere l'apertura di nuove piste e di nuova viabilità permanente per l'accesso ai luoghi interessati dal tracciato; la messa in opera deve avvenire di norma tramite l'utilizzo della rete viaria esistente o sistemi di trasporto alternativi.
3. Gli impianti in disuso o giunti al termine di esercizio dei quali non è previsto il riutilizzo devono essere rimossi dal gestore con il contestuale ripristino dei luoghi secondo le forme da concordare con l'Ente Parco.
4. Le opere di manutenzione degli impianti devono essere eseguite utilizzando le strade esistenti, in ogni caso con le cautele idonee ad evitare danni all'ambiente o disturbo alla fauna.
5. Nel territorio del Parco l'installazione di nuove infrastrutture di telecomunicazione e la modifica delle infrastrutture esistenti devono privilegiare la concentrazione in siti attrezzati e la condivisione delle infrastrutture da parte di più utenze.
6. Non sono applicabili misure di compensazione nel caso in cui l'infrastruttura di telecomunicazione sia riservata alle attività sanitarie e di soccorso, alla sicurezza o alla sorveglianza.
7. Le parabole devono essere collocate nell'ambito di pertinenza delle infrastrutture in modo tale da far sì che le stesse siano visibili il meno possibile dai percorsi e dai punti panoramici principali.

Art 17 *Impianti esistenti per la produzione di energia elettrica*

1. Negli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento parziale delle strutture per adeguamento tecnico e normativo. Tali interventi devono comportare un migliore inserimento delle opere (interramento, misure di mitigazione con

l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, smantellamento di parti obsolete o non utilizzate, uso di materiali che meglio si inseriscono nel contesto ambientale).

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere oggetto di preventiva convenzione tra l'Ente Parco e il gestore degli impianti, la quale disciplini i caratteri degli interventi, individui eventuali misure di mitigazione di impatti, preveda eventuali misure di compensazione e contenga le modalità di trasporto di personale e di approvvigionamento materiali agli impianti in quota.
3. Qualora si debba intervenire sulle condotte forzate fuori terra esistenti, anche attraverso la loro rilocalizzazione, queste dovranno essere interrato in galleria, con l'asportazione dei manufatti non più utilizzati; eventuali piste di servizio dovranno essere eliminate e l'area interessata ripristinata entro la data di fine lavori.
4. Per ogni intervento dovrà essere verificato e ridefinito il DMV (deflusso minimo vitale) secondo i valori previsti dalla normativa regionale e secondo gli obiettivi di mantenimento o ripristino dello stato ecologico elevato degli ecosistemi acquatici dell'area protetta.
5. L'eventuale svuotamento delle dighe per lavori di manutenzione deve essere condotto in tempi lunghi, al fine di evitare il rilascio di sedimenti.

Art. 18 *Piccoli impianti idroelettrici e ad uso idropotabile*

1. Sono ammessi nuovi impianti idroelettrici per l'autoconsumo, laddove non sia possibile la connessione alla rete elettrica. Questi sono soggetti alle condizioni di cui all'art. 51 e in particolare devono:
 - a) rispettare, con le opere di captazione, il flusso minimo vitale di cui all'art. 52 del presente Regolamento;
 - b) evitare opere accessorie e di servizio che interferiscono con aree di pregio floristico indicate dalla cartografia di PP;
 - c) prevedere l'interramento delle condotte e soluzioni in interrato per le centrali di produzione con mascheramento dei fronti e della copertura con riporto di inerti e di terreno vegetale;
 - d) evitare rumori e disturbi all'ambiente provocati da macchine idrauliche o elettriche;
 - e) evitare incrementi della temperatura dell'acqua con conseguenze negative per la flora e la fauna acquatica;
 - f) evitare l'appiattimento delle portate con l'alterazione del regime idrologico e l'artificializzazione di tratti di alveo, con conseguente impatto paesistico;
 - g) escludere l'apertura di nuove piste e di nuova viabilità permanenti per l'accesso ai luoghi interessati;
 - h) prevedere misure di mitigazione e compensazione per tutti i nuovi impianti;
 - i) prevedere la conservazione di habitat idonei al mantenimento della fauna acquatica presente.
2. *Gli impianti ad uso idropotabile devono:*
 - a) essere commisurati alle necessità previste dai piani regolatori vigenti dei comuni del Parco;
 - b) prevedere manufatti prevalentemente interrati, con parti emergenti in pietra strutturale;
 - b) evitare opere accessorie e di servizio che interferiscono con aree di pregio floristico;
 - d) escludere, per quanto possibile, l'apertura di nuove piste e di nuova viabilità permanenti per l'accesso ai luoghi interessati.
3. Gli impianti ad uso idropotabile possono essere utilizzati in subordine per la produzione di energia elettrica, senza che ciò comporti incrementi delle captazioni delle opere di presa.

Art. 19 *Impianti di trasporto a fune, a nastro e piste di sci*

1. Gli interventi relativi agli impianti di trasporto a fune e relative piste, ammessi dal PP:
 - a) devono escludere azioni ed opere che comportino alterazioni alla copertura forestale o del suolo tali da determinare o aggravare rischi idrogeologici; devono altresì escludere opere

permanenti ed interventi di modellazione del terreno, se non finalizzati alla restituzione ambientale o alla sicurezza degli utenti; devono prevedere, nelle modificazioni delle piste, il rispetto della vegetazione arbustiva, senza modificazioni sostanziali del suolo;

- b) devono limitare le strade di servizio permanenti allo stretto necessario;
 - c) devono veder eseguite le opere di manutenzione degli impianti con l'utilizzo delle strade esistenti, in ogni caso con le cautele idonee ad evitare danni all'ambiente o disturbo alla fauna;
 - d) devono prevedere l'inerbimento con il corredo floristico dell'area;
 - e) devono prevedere l'interramento delle linee elettriche e relative cabine
 - f) devono comportare l'asportazione a fine stagione di manufatti quali recinzioni, barriere frangivento, ecc.
 - g) devono prevedere misure di compensazione, finalizzate al miglioramento ambientale del contesto, e misure di mitigazione, per il migliore inserimento delle opere e dei manufatti.
 - h) devono valutare, in caso di nuove realizzazioni o di revisione generale degli impianti a fune, le modalità di riduzione del rischio di impatto per gli uccelli.
2. Gli interventi relativi alle piste per lo sci da fondo, ammessi dal PP:
- a) devono evitare sostanziali alterazioni della morfologia dei luoghi, e in particolare della stabilità delle scarpate, della copertura vegetale e del reticolo idrografico; seguire per quanto è possibile tracciati di strade interpoderali o sentieri già esistenti; evitare percorsi in aree di particolare interesse floristico o in aree di svernamento e riproduzione della fauna;
 - b) i progetti delle nuove realizzazioni devono essere supportati da indagini specifiche sulla vegetazione e sulla fauna;
 - c) gli interventi di manutenzione devono essere effettuati in tempi e con modalità tali da non recare disturbo della fauna o alterazione della flora, ove del caso previo monitoraggio inteso a verificare l'opportunità di azioni di mitigazione del disturbo e a definire il contenuto delle azioni stesse;
 - d) negli interventi di sistemazione e manutenzione devono essere messe in atto tecniche di ingegneria naturalistica, inerbimenti delle scarpate e dei sedimi, mascheramento totale di eventuali reti antierosione.
3. Le opere di innevamento artificiale devono prevedere:
- e) l'interramento dei manufatti
 - f) la limitazione del rumore
 - g) l'esclusione di qualsiasi tipo di additivo
 - h) l'asportazione degli erogatori al termine di ogni stagione.
4. Presso gli impianti scioviari non è ammesso l'uso di altoparlanti tranne che per comunicazioni di servizio e di soccorso.
5. Gli impianti di teleferica a servizio delle strutture d'alpeggio sono consentiti con le caratteristiche fissate dal Piano di gestione degli alpeggi o, in sua assenza, dalle specifiche indicazioni dell'Ente Parco.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ

CAPO I - Artigianali, commerciali, di servizio

Art. 20 Attività artigianali

1. Le attività artigianali svolte nel territorio del Parco:

- a) non devono immettere nell'ambiente alcun residuo di lavorazione;
- b) devono allontanare dal territorio del Parco e conferire alle discariche autorizzate i residui di lavorazione prodotti ed opportunamente raccolti;
- c) escludere lavorazioni che producano emissioni sonore superiori ai limiti di legge.

2. I materiali accatastati all'esterno devono essere riposti in spazi appositi, riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non arrecare disturbo al paesaggio

Art. 21 *Attività commerciali*

1. La vendita di prodotti derivanti, anche attraverso alla lavorazione ed alla conseguente trasformazione, dall'attività di selvicoltura, dall'allevamento e dall'agricoltura biologica, deve essere esercitata senza recare danno alle componenti naturali del luogo, effettuandola nei pressi dei centri abitati e delle aree di attestamento veicolare, e in occasione di fiere e mercati, feste patronali, tradizionali e altre manifestazioni.
2. I rifiuti devono essere asportati e conferiti a punti di raccolta differenziata.
3. L'espletamento dell'attività di vendita dei prodotti agricoli è consentita anche presso i luoghi di produzione.
4. Le altre attività commerciali consentite devono essere svolte all'interno degli edifici e negli spazi pertinenziali.
5. I materiali accatastati all'esterno devono essere riposti in spazi appositi, riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non arrecare disturbo al paesaggio.

CAPO II - Attività agricole

Art. 22 *Attenzioni e divieti*

1. Le attività agricole non possono scaricare sostanze liquide, solide e gassose che possano determinare processi di inquinamento biologico, chimico e fisico o deturpamento del paesaggio.
2. La fertilizzazione può avvenire con letame o con altri concimi organici; i liquami di produzione animale devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Nel Parco non è consentito l'uso di erbicidi chimici; la difesa specifica delle singole colture dagli insetti e dalle crittogame può essere realizzata con i prodotti ammessi dai regolamenti europei sull'agricoltura biologica.
4. Le pacciamature con film plastici sono consentite solo su piccole superfici. I tutori devono essere realizzati in legno o con altri mezzi tradizionali.

Art. 23 *Pratiche colturali*

1. Nel territorio del Parco, alle attività agricole esistenti è consentito sia il mantenimento degli ordinamenti colturali, sia la realizzazione di modifiche agli stessi, sempre che le conversioni colturali non diano luogo a modificazioni morfologiche o all'introduzione di specie vegetali che interferiscono con il paesaggio o che provocano alterazioni all'equilibrio naturale.
2. L'avvio di nuove attività agricole è consentito ove le stesse seguano metodi di agricoltura biologica o tradizionale.
3. Le lavorazioni del terreno devono essere eseguite evitando di innescare fenomeni di erosione e di effettuare asportazione del suolo; deve essere rispettato, per quanto possibile, il sistema di irrigazione tradizionale.
4. Le sistemazioni agrarie devono, per quanto più è possibile, rispettare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali i terrazzamenti tradizionali, stagni, pozze di abbeverata, muretti a secco, accumuli da spietramento, siepi, filari alberati, sorgenti e boschetti, ad eccezione dell'eventuale periodica

utilizzazione degli esemplari arborei e arbustivi. E' consentito l'abbattimento parziale dei terrazzamenti e dei ciglioni solo per facilitare l'accesso delle macchine agricole da una terrazza all'altra. Sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati dall'Ente volti ad assicurare una gestione economicamente sostenibile.

5. Le bonifiche agrarie sono consentite nelle aree di fondovalle per facilitare l'accorpamento delle particelle agrarie; esse, comunque, non devono interferire con il paesaggio tradizionale e non devono determinare l'abbattimento di piante camporili né di alberature esistenti, fatta eccezione per le colture arboree giunte a maturazione; le semine e trasemine devono essere eseguite solo con specie erbacee autoctone.
6. Con provvedimento dell'Ente Parco può essere autorizzata, nel territorio del Parco stesso, l'attività vivaistica; nei vivai non è tuttavia consentita la coltivazione di specie alloctone che possano sfuggire al controllo e disseminarsi o moltiplicarsi naturalmente nel territorio del Parco.

Art. 24 *Attrezzature agricole*

1. Le aziende agricole dotate di bestiame e gli allevamenti devono essere dotati di una o più concimaie conformi alla legislazione vigente in materia; le concimaie devono essere mascherate con alberi ed arbusti che costituiscano una barriera visiva; lo stallatico prodotto in azienda e destinato allo stoccaggio in concimaia deve provenire esclusivamente dalle lettiere degli animali e deve essere costituito, oltre che dai rifiuti organici, da fibre di paglia, fieno, trucioli; altre fibre o materiali non possono essere stoccati in concimaia e dovranno essere smaltiti in conformità alla legislazione vigente in materia.
2. L'installazione di sistemi fissi di irrigazione per aspersione può essere effettuata nelle aree di fondovalle o in aree dove la presenza di strutture in attività giustifica l'esigenza dell'irrigazione; sono preferibili i sistemi che limitano l'impatto paesistico delle tubazioni fisse e degli irrigatori, utilizzando sistemi asportabili o a scomparsa. Sono consentiti sistemi mobili se temporanei.
3. Per le abbeverate del bestiame devono essere utilizzate pozze, punti abbeverata, vasche e fontane realizzate in materiali tradizionali; non è consentito l'uso di vasche da bagno o di altri materiali riciclati.
4. Non è ammessa la realizzazione di serre fisse nel territorio del parco, salvo autorizzazione dell'Ente; è consentita la realizzazione di serre mobili, dotate di struttura di legno o in tondino di ferro.

Art. 25 *Abbruciamenti*

1. L'accensione di fuochi per le operazioni agricole, per le attività di manutenzione e pulizia del territorio, per l'abbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali è consentita solo in assenza di vento e ad una distanza da boschi e terreni cespugliati non inferiore a cinquanta metri.
2. Il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.
3. L'Ente Parco può autorizzare, ove non insorga pericolo, l'accensione dei fuochi di cui al comma 1 a distanza da boschi e terreni cespugliati inferiore a cinquanta metri; l'autorizzazione non è tuttavia rilasciabile durante i periodi di rischio di incendio boschivo resi noti a norma della legge 353/2000.
4. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con persone in numero sufficiente e mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme

CAPO III - Attività pastorali

Art. 26 *Misure di gestione*

1. L'esercizio del pascolo è disciplinato dalle norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia Forestale della Provincia di Torino e della Valle d'Aosta, anche nei territori non sottoposti a vincolo idrogeologico, e dalle norme del Regolamento di Polizia Veterinaria, con le ulteriori limitazioni di cui al presente capo.
2. L'attività di pascolo deve essere indirizzata ad assicurare: 1) la conservazione e la biodiversità delle formazioni pastorali; 2) la conservazione degli spazi pastorali a copertura erbacea anche per finalità fruttive paesaggistiche; 3) il mantenimento o il miglioramento della qualità foraggera dei cotici. Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito anche con la redazione e l'applicazione di piani di gestione degli alpeggi e delle aree di pascolo.
3. L'Ente Parco redige i piani di gestione degli alpeggi nei terreni di proprietà e ne promuove la redazione nelle proprietà di altri enti e nelle consorzierie in cui è presente tra i soci.
4. In assenza del Piano di gestione l'Ente Parco può stipulare accordi con i proprietari, pubblici e privati, in merito alla gestione degli alpeggi e dell'attività pastorale, tenendo conto delle finalità di conservazione di cui all'Art. 27, paragrafo 2 e di quanto contenuto nei Piani economici dei beni silvo-pastorali di cui al R.D. 3267/23, ovvero dei Piani di assestamento forestale, di cui alle norme regionali vigenti.
5. Il conduttore del pascolo deve garantire un adeguato controllo degli animali anche con l'uso di recinzioni mobili.
6. Il pascolo libero di bestiame in asciutta è consentito su aree molto estese e non degradate, con animali rustici e con carichi e movimentazioni delle mandrie adeguate al rispetto degli obiettivi di cui al punto 2. Esso deve essere sospeso in caso di dimostrati effetti negativi, quali: deterioramento qualitativo del pascolo, eccessivo sentieramento e compattamento del suolo, danni a fitocenosi di interesse naturalistico, gravi interazioni trofiche e sanitarie con la fauna selvatica.
7. Nelle zone umide, indicate nelle tavole di piano, l'esercizio del pascolo è disciplinato dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco. Il pascolo è vietato nei boschi, con l'eccezione dei lariceti storicamente pascolati. L'Ente Parco, con provvedimento motivato, può vietare il pascolo, per un periodo determinato suscettibile di proroga, per il rischio di gravi interazioni sanitarie tra fauna selvatica e domestica (in caso di gravi epizootie o di zoonosi) e/o in aree in cui si è riscontrato una particolare emergenza di conservazione o un rilevante valore floristico o faunistico sensibile all'azione del pascolo. Devono essere previste misure di compensazione a seguito di divieto di svolgimento di attività esistenti già ritenute compatibili, sulla base di principi equitativi.
8. La fertirrigazione con le deiezioni provenienti dalle vasche di accumulo delle stalle deve essere eseguita avendo cura di evitare l'inquinamento organico diretto delle zone umide e del sistema delle acque. Lo spandimento dei liquami può avvenire a fine stagione, avendo cura di evitare le eccessive concentrazioni delle deiezioni, il totale imbrattamento della copertura vegetale e gli elevati apporti di liquami nelle immediate vicinanze delle vasche di contenimento.
9. Gli interventi di miglioramento dei cotici devono essere effettuati con tecniche pastorali o agronomiche di modesta intensità, tali da mantenere elevata la diversità vegetale ed animale del sito. E' particolarmente importante orientare la movimentazione animale con posa di punti sale mobili e o punti di abbeverata. Sono vietati di norma il dissodamento, l'aratura e la rippatura; il decespugliamento e la lotta alle specie invadenti sono consentite con mezzi pastorali (mandratura o stabbiatura) o meccanici (decespugliamento meccanico e taglio). E' vietato l'impiego di decespuglianti e diserbanti chimici. La risemina per recuperare piccoli dissesti o danneggiamenti del cotico erboso deve essere eseguita utilizzando specie ed ecotipi locali; per migliorare le caratteristiche compositive del cotico è preferibile

- l'applicazione di corrette pratiche pastorali (carichi adeguati all'offerta foraggera, restituzioni proporzionate al prelievo di fitomassa), l'uso di fertilizzazioni organiche, sfalci ripetuti localizzati o selettivi e gestione razionale del pascolamento.
10. Lo spietramento e il decespugliamento estesi, su superfici superiori ai 3 ettari, sono ammessi a fronte di un piano organico di miglioramento del pascolo.
 11. L'Ente Parco, sulla base di monitoraggi periodici, valuta la rispondenza delle attività pastorali agli obiettivi e alle funzioni del Parco: in caso di mancata rispondenza, può proporre differenti modalità di utilizzo dei pascoli.

Art. 27 *Piani di gestione degli alpeggi*

1. I Piani di gestione degli alpeggi sono approvati dall'Ente Parco e dalle strutture regionali competenti, in quanto strumento di pianificazione e governo delle risorse pastorali di un' area.
2. I piani di gestione pastorale hanno la finalità di: conservare le diversificate risorse pastorali e di migliorarne -se necessario- la qualità foraggera; preservare la biodiversità specifica; ridurre il calpestamento, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale; recuperare eventuali fitocenosi degradate; salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico; contenere l'avanzata del bosco e dell'arbusteto; ridurre al minimo le interazioni negative con la fauna selvatica; migliorare l'offerta pabulare; contribuire a qualificare le produzioni latte e carnee derivate, in relazione agli effetti positivi che l'alimentazione con erba degli animali induce sui prodotti d'alpe.
3. I piani di gestione si fondano sulla precisazione degli obiettivi di gestione e sulla attuazione di tre tipi di indagine: 1) l'indagine vegetazionale, con l'obiettivo di identificare le tipologie di pascolo, caratterizzandole sotto il profilo naturalistico e pastorale e di carico animale potenziale; 2) indagine geo-morfo-pedologica, allo scopo di descrivere i suoli nella loro tipologia, fertilità, idromorfia, acclività e presenza di pietre, rocce affioranti, fenomeni erosivi e di dissesto; 3) indagine gestionale pastorale, con lo scopo di rilevare le strutture e le infrastrutture pastorali: viabilità esterna, interna e accessibilità delle differenti porzioni dell'alpe, i fabbricati, le risorse idriche, i punti d'abbeverata, la consistenza e la tipologia del bestiame, l'orientamento produttivo e le esigenze degli animali, le modalità di gestione dell'alpe.
4. Nei piani di gestione è individuato il carico attuato al momento e negli anni precedenti e la modalità di utilizzazione delle risorse pastorali.
5. Sono elementi propositivi del piano di gestione, in funzione degli obiettivi gestionali desiderati e delle caratteristiche produttive degli animali allevati: il carico di bestiame proponibile, le tecniche di pascolamento da adottare, l'eventuale divisione dell'alpe in sezioni di pascolo (nel caso di applicazione del pascolamento turnato o guidato), la movimentazione della mandria; il tempo di permanenza della mandria nelle sezioni di pascolo e la successione nell'utilizzazione delle sezioni di pascolo stesse.
6. L'applicazione del piano di gestione richiede il confronto e la collaborazione dell'allevatore e successive verifiche e adeguamenti per meglio rispondere alle finalità del piano stesso nel tempo. La sua applicazione può infatti modificare progressivamente le caratteristiche vegetazionali e produttive del pascolo, obbligando a verifiche e variazioni periodiche degli indirizzi gestionali.

CAPO IV - Attività forestali

Art. 28 *Interventi selvicolturali*

1. Gli interventi selvicolturali su proprietà pubbliche o di consorzierie, sono attuati mediante Piani di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti come i Piani di Assestamento forestale, i Piani Territoriali Forestali, i Piani economici dei beni silvopastorali. In presenza

- di PGF, o strumento equivalente, approvato, deve essere data comunicazione dell'intervento all'Ente Parco almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Per le proprietà private superiori a 25 ettari, la gestione forestale avviene mediante Piani di Gestione forestale proposti dal proprietario, concordati con le Regioni e con l'Ente Parco da redigersi secondo i principi, le norme e i regolamenti vigenti e nel rispetto delle misure di conservazione del Piano del Parco. In presenza di PGF approvato, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere data comunicazione dell'intervento all'Ente Parco, corredata dal verbale di assegno o dalla dichiarazione di conformità al presente Regolamento, predisposta da tecnico forestale abilitato.
 3. Gli interventi selvicolturali che interessano proprietà private fino a 25 ettari sono effettuati secondo le disposizioni regionali in materia, come integrate dal presente Regolamento, nel rispetto delle misure di conservazione del Piano del Parco.
 4. In assenza di PGF, gli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo nei boschi, su formazioni lineari e arboricoltura da legno (inclusi i nuovi impianti), sono soggetti a nulla osta dell'Ente Parco. Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in assenza di PGF, gli interventi di cui sopra sono eseguiti secondo le disposizioni dei servizi regionali competenti.
 5. L'assegno (martellata) delle piante da prelevare nelle fustaie e la controsegnatura delle matricine nei cedui sono obbligatorie, a cura di tecnici forestali abilitati o dei Servizi forestali competenti; per le piccole proprietà private, in assenza di tecnici incaricati o dei servizi forestali competenti, l'Ente Parco può procedere direttamente all'assegno delle piante da prelevare.

Art. 29 **Indirizzi gestionali per categorie e tipi forestali**

1. La gestione selvicolturale è differenziata in funzione delle caratteristiche, dello stato evolutivo e della vulnerabilità dei diversi complessi boscati; ai vari tipi di formazioni boschive si applicano i seguenti indirizzi:
 - a) *lariceti e larici-cembrete*, costituenti habitat d'interesse comunitario espressi nei diversi tipi (montano, su rodoro-vaccinieto e su pascolo, a megaforie, mesoxerofilo e di greto, cembreta) e varianti con specie accessorie (peccio, cembro, abete bianco, latifoglie mesofile), e stadi differenti di sviluppo: nei boschi a gestione attiva del piano montano, in presenza di latifoglie o peccio, tagli a scelta colturali per gruppi favorendo la successione naturale; nel piano subalpino, tagli a scelta per collettivi, volti ad evidenziarli, mantenerli e favorire la diffusione del pino cembro; in popolamenti puri, tagli a piccole buche, di dimensione non superiore al doppio dell'altezza delle piante presenti, opportunamente orientati per favorire la rinnovazione naturale;
 - b) *peccete*, costituenti habitat d'interesse comunitario, quasi sempre in mescolanza con larice o latifoglie nel piano montano e talora anche subalpino, con potenzialità di espansione a spese di lariceti montani: nei boschi a gestione attiva del piano montano, tagli a scelta colturali per gruppi; nel piano subalpino, tagli per collettivi, conservando i larici stabili e le altre specie presenti;
 - c) *acero frassineti e aneti di ontano bianco*, costituenti, per le formazioni di forra, ambienti prioritari a livello europeo che, a partire dai portaseme conservatisi nelle forre e da soggetti campestri un tempo utilizzati per la frasca, hanno dato origine a contigue formazioni ad acero-frassineto d'invasione su prato-pascoli e coltivi abbandonati; questi ultimi non costituiscono habitat di interesse comunitario in quanto non stabili ma potenziali per successione a medio termine verso peccete e abetine; nelle forre, nessuna gestione attiva ordinaria, con eventuali tagli a scelta colturali per singoli alberi o piccoli gruppi instabili per liberare rinnovazione d'avvenire; nei popolamenti d'invasione, tagli a scelta per gruppi;
 - d) *faggete*, costituenti habitat di interesse comunitario, talora antiche bandite di protezione di abitati (i localizzati popolamenti calcicoli sono habitat prioritari): conversione a fustaia per

- libera evoluzione o con taglio di avviamento, conservando le grandi matricine, i portaseme e le altre specie associate;
- e) *abetine*, costituenti, pur non essendo habitat d'interesse comunitario, ecosistemi forestali tra i più ricchi e complessi per l'ospitalità a numerose specie vegetali ed animali tutelate dalle Direttive Habitat e Uccelli, suscettibili di espansione in acero-frassineti e lariceti montani: evoluzione naturale o localmente tagli a scelta colturali per piccoli gruppi, conservando la mescolanza con altre specie e favorendo la riespansione dell'abete nei lariceti;
 - f) *formazioni riparie a salici e pioppi spontanei, ontano bianco*, costituenti habitat d'interesse comunitario o prioritari (alneti), poco rappresentati, eliminati dai greti di fondovalle dalle alluvioni recenti e dai successivi interventi meccanici: habitat da lasciare in libera evoluzione, gestendoli attivamente solo ove necessario per compatibili esigenze idrauliche o di tutela;
 - g) *castagneti*, talora con relitti popolamenti da frutto, costituenti habitat d'interesse comunitario: gestione attiva, nei popolamenti da frutto mantenendo i grandi esemplari e controllando il sottobosco, con tagli di avviamento a fustaia dei cedui abbandonati indirizzandoli verso formazioni miste con altre latifoglie spontanee;
 - h) *querceti di rovere*, costituenti la vegetazione originaria, in gran parte sostituita dall'uomo con il castagno: conversione a fustaia per evoluzione naturale o con taglio di avviamento; non è ammessa la ceduzione;
 - i) *pinete di pino silvestre e di pino uncinato*, costituenti habitat d'interesse comunitario nel caso del pino uncinato: nessuna gestione attiva, se non in via straordinaria;
 - l) *boscaglie pioniere e d'invasione e acero-frassineti d'invasione*, costituenti formazioni miste diffuse in aree abbandonate più o meno recentemente o in canali di valanga a bassa quota, in evoluzione verso cenosi più stabili, potenzialmente miste a peccio e abete bianco, con faggio in valle Soana: da mantenere tali in stazioni rupicole (ved. acero-frassineti di forra) o percorse da valanghe, senza gestione attiva; altrove, assecondabile la successione verso le specie più stabili con opportuni diradamenti;
 - m) *alneti di ontano verde*, puri, potenziali per peccete e lariceti a megaforbie: nessuna gestione attiva, se non per reinserimento guidato di specie arboree potenziali;
 - n) *rimboschimenti*, da rinaturalizzare.

Art. 30 Tagli e prelievi

In assenza di indirizzi gestionali dei servizi regionali competenti si applicano le seguenti prescrizioni:

1. E' vietato il taglio a raso; per la gestione delle fustaie sono ammessi tagli a scelta colturali per gruppi o collettivi, tagli a buche o tagli successivi adattati ove previsti dalle disposizioni del precedente articolo.
2. Le dimensioni massime di riferimento per la gestione sono così fissate:
 - a) nel piano montano, per tagli a gruppi o buche, 2.500 metri quadri; per tagli successivi adattati, un ettaro;
 - b) nel piano sub-alpino, devono essere individuati e rispettati i collettivi quali base per la gestione;
 - c) per diradamenti, tagli di avviamento a fustaia, tagli di sgombero di rimboschimento in trasformazione, cinque ettari ampliabili fino a dieci ettari se si delimitano subaree interne, di superficie complessiva non inferiore al 20% del lotto, da lasciare intatte.
3. Le singole tagliate o aree accorpate percorse devono essere separate da fasce boscate di larghezza non inferiore a cento metri, non percorse da intervento negli ultimi tre anni, ovvero con rinnovazione o ricacci alti non meno di due metri.
4. Con gli interventi di rinnovazione per gruppi o collettivi delle fustaie pluriplane o comunque non coetanee, non potrà comunque essere percorso con tagli oltre il 50% delle superfici lorde indicate dal Piano di Gestione Forestale, fermi restando gli indici di prelievo in termini di

- massa legnosa di seguito definiti e le prescrizioni specifiche di cui al precedente articolo; le restanti superfici devono essere lasciate in evoluzione controllata per il decennio di riferimento;
5. La percentuale media di prelievo negli interventi non può superare i valori minimi e massimi o i valori fissi di seguito indicati, rispetto alla provvigione reale iniziale:
 - a) 15-30%, nei diradamenti di conifere o boschi misti;
 - b) 20-40%, nei diradamenti di latifoglie, compresi i tagli di avviamento per la conversione a fustaia dei cedui;
 - c) 30%, nei tagli di rinnovazione in fustaia di tipo monoplano-coetaneo (tagli successivi adattati tagli a buche);
 - d) 25%, nei tagli a scelta colturali (ovvero di curazione o di giardinaggio) per gruppi, collettivi o singoli alberi propri dei popolamenti pluriplani-disetanei.
 6. Il periodo utile (stagione silvana) per il taglio è individuato come segue:
 - a) per gli interventi di taglio in fustaia, per i tagli intercalari o di conversione dei cedui, a carico di formazioni lineari e alberi isolati, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 maggio;
 - b) alle ceduazioni si applica il calendario previsto dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Nel periodo ammesso è incluso l'esbosco dei prodotti; sono consentite eventuali deroghe per un massimo di quindici giorni, in relazione a cause di forza maggiore meteoriche, per l'esbosco dei prodotti, previa comunicazione all'Ente Parco; per la tutela della fauna e, in particolare nelle zone di nidificazione, dell'avifauna, l'Ente Parco può emanare prescrizioni specifiche più restrittive.

Art. 31 ***Turni e matricinatura dei cedui***

1. I cedui semplici, matricinati e non, o composti, (governo misto, comprendente fustaie sopra ceduo, cedui sotto fustaia, mosaico di ceduo e fustaia, cedui coniferati), con strato agamico di qualunque specie avente età superiore a trentacinque anni al momento della richiesta di taglio o di stesura del Piano di Gestione Forestale, sono da considerare fuori regime e devono essere avviati a fustaia con la tecnica del taglio di avviamento, o previa rigenerazione agamica e successiva selezione se collassati, con le specifiche di cui all'art. 29.
2. Per i cedui a prevalenza di castagno, salici e ontani a regime il turno minimo è di quindici anni; per le altre specie il turno minimo è di venti anni.
3. La matricinatura minima nei cedui semplici a regime è di cento piante ad ettaro, da effettuarsi a gruppi con preferenza per faggio, querce, latifoglie mesofile o sporadiche e altre specie autoctone, anche di più turni.
4. Nei popolamenti inquadabili come cedui composti a regime al momento del taglio dovranno essere rilasciate almeno duecento riserve ad ettaro ripartite tra le varie classi di età (almeno tre), scelte tra i soggetti dominanti e in migliori condizioni vegetative, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione tra le classi e preferibilmente a gruppi in mosaico col ceduo; deve essere altresì rilasciato il novellame di specie spontanee, pur non avente ancora le caratteristiche di riserva (diametro inferiore a dieci centimetri); dopo il taglio la copertura del soprassuolo arboreo non potrà comunque essere inferiore al 50%; le eventuali riserve adulte in eccesso prelevabili devono essere assegnate al taglio singolarmente, a cura dei tecnici forestali preposti.
5. In caso di carenza di altre specie è possibile il reclutamento di castagni, ontani o salici, i cui polloni devono essere sempre rilasciati a gruppi di cinque-dieci esemplari tra loro distanziati di due-quattro metri; in caso di eccessiva snellezza devono essere rilasciati più polloni di una stessa ceppaia per accompagnamento, i quali verranno computati come unica matricina; in presenza di un maggior numero di altre specie spontanee nell'ambito di castagneti o alneti, esse devono comunque essere rilasciate con almeno un pollone per ceppaia se derivanti da ceduo.

6. Sono ammesse deroghe ai turni minimo e massimo ed alla quantità di matricine/riserve per gli eventuali interventi volti a mantenere la funzionalità di boschi di protezione diretta o in alveo, individuati dai Piani di Gestione Forestale o previsti da specifici progetti d'intervento autorizzati dall'Ente Parco; nel governo misto i soggetti costituenti lo strato a fustaia in condizioni stabili devono comunque essere rilasciati.

Art. 32 *Criteri per il rilascio di alberi per la biodiversità*

1. Alcuni esemplari arborei di diametro superiore ai venti centimetri, morti in piedi o a terra, schiantati spontaneamente, marcescenti, o con scadenti caratteristiche tecnologiche (fusti curvati, biforcati, a fibratura deviata, colpiti da fulmine ecc.), devono essere, di norma, lasciati in piedi o sul letto di caduta al momento delle utilizzazioni anche nei boschi polifunzionali.
2. Occorre rilasciare fino alla morte naturale un numero minimo di grandi alberi per ettaro, con priorità per i soggetti delle specie caratterizzanti la cenosi con cavità o ospitanti nidi.
3. In presenza di eventi eccezionali, quali schianti e morie, su proprietà pubbliche o consortili, lo sgombero può avvenire lasciando sempre i margini protetti dalle chiome atterrate in modo da ostacolare l'ingresso degli ungulati nelle aree in rinnovazione; i soggetti rilasciati devono essere scortecciati ove ritenuto opportuno dall'Ente Parco per frenare le pullulazioni di scolitidi o di altri parassiti.
4. I soggetti arborei che possono creare pericolo per la pubblica incolumità nelle aree aperte al pubblico, ostruire la viabilità permanente o impedire il deflusso delle acque devono essere abbattuti o sistemati in modo da eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di caduta o capitozzati mantenendo una porzione di fusto in piedi, nei limiti di presenza minima ad ettaro dianzi specificati.
5. Gli esemplari di specie esotiche o derivanti da rimboschimento artificiale possono essere asportati al momento degli interventi selvicolturali, anche se deperienti o morti, salvo ospitino nidi.

Art. 33 *Accesso al bosco ed esbosco dei prodotti forestali*

1. Per l'accesso ai boschi a scopo gestionale e per il prelievo dei prodotti è utilizzata la viabilità esistente, con le limitazioni imposte per la tutela dell'ambiente e per la fruizione.

Art. 34 *Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali*

1. Le ramaglie, i cimali e il materiale legnoso di piccole dimensioni derivanti da interventi selvicolturali, che non si intendono asportare, possono essere lasciati in bosco, purché il più possibile depezzati e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame, le ceppaie e le aree in rinnovazione; non sono comunque ammessi la formazione di cumuli di ramaglie di dimensioni superiori a due metri cubi, né l'abbruciamento dei residui in qualunque periodo dell'anno.
2. La viabilità, anche pedonale, dovrà essere sempre mantenuta sgombra dai residui, così come gli alvei dei corsi d'acqua; lungo le aree a confine con colture agrarie e lungo la viabilità principale deve essere mantenuta sgombra dai residui una fascia di larghezza non inferiore a cinque metri.

Art. 35 *Trattamento degli arbusti, della vegetazione avventizia e del novellame*

1. Sono vietati il taglio e la soppressione indiscriminata degli arbusti spontanei, di qualunque specie, ad eccezione di quelle alloctone, sia in popolamenti arbustivi sia nel sottopiano di cenosi arboree.
2. L'eventuale taglio periodico di specie ricaccianti da ceppaia (ontano verde, maggiociondoli, nocciolo e sambuco) è ammesso:
 - a) per eventuali interventi di ricostituzione del bosco degradato;
 - b) nel caso in cui gli arbusti intralcino le pratiche selvicolturali per una porzione non superiore al 50% della superficie da essi coperta.

3. Il taglio della vegetazione del sottobosco è ammesso solo per interventi di protezione dagli incendi boschivi ai lati della viabilità, per una larghezza massima di cinque metri per ciascun lato; l'edera può essere asportata quando dal fusto si avvia a colonizzare le branche principali di alberi d'avvenire di specie spontanee, rilasciando comunque qualche albero, anche grande, colonizzato in chioma (2-3 ad ettaro); i rovi, di norma, vanno rilasciati ovunque non costituiscano ostacolo allo sviluppo del bosco, e non interessino aree aperte alla fruizione, strade o sentieri e loro immediate vicinanze.
4. Il novellame delle specie forestali spontanee deve essere salvaguardato e messo in luce, durante gli interventi selvicolturali, secondo il temperamento delle diverse specie.

Art. 36 *Altri interventi nelle superfici forestali*

1. Sono ammessi interventi di rimboschimento solo per esigenze di protezione diretta.
2. Sono ammessi interventi di rinfoltimento in caso di recupero di popolamenti degradati finalizzati all'avvio di processi di rinaturalizzazione (quali i rimboschimenti fuori quota o con specie inidonee) o di arricchimento con specie potenziali storicamente allontanate dall'uomo, per favorire la successione di popolamenti secondari in assenza delle specie stabili (quali alneti di ontano verde e boscaglie su pascoli subalpini abbandonati potenziali per larici-cembrete).

TITOLO IV

SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE NEL PARCO

Art. 37 *Accessi al Parco; accessibilità per disabili*

1. L'accesso al Parco è libero.
2. L'Ente Parco, previa intesa con gli Enti locali, può imporre un pagamento per l'ingresso e la visita di determinate porzioni del parco.
3. L'Ente Parco può temporaneamente vietare o limitare l'accesso a determinate zone del parco per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei conduttori dei fondi.
4. La fruizione del Parco anche da parte di anziani, disabili e portatori di handicap è favorita con la sistemazione di percorsi pianeggianti e dotati delle attrezzature e degli ausili necessari.
5. Nel rispetto delle esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici e nelle strutture che ospitano i servizi e le attività connesse agli scopi del Parco, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso ai disabili.

Art. 38 *Percorrenza lungo la rete sentieristica*

1. La percorrenza nel parco va di regola effettuata seguendo i tracciati dei sentieri, segnalati e non segnalati, a piedi, a cavallo, in bicicletta e con altri mezzi di locomozione privi di motore. Sono fatti salvi i mezzi per i soggetti di cui alla normativa vigente sui portatori di handicap.
2. In particolare, è vietato abbandonare il sentiero nei casi e nei tempi espressamente segnalati all'inizio e lungo il percorso; il divieto non si applica ai soggetti che:
 - a) sono proprietari, possessori o conduttori dei fondi su cui insiste il sentiero o accessibili solo dal sentiero;
 - b) risultano incaricate dell'esecuzione di lavori da parte di enti pubblici o dei proprietari, possessori o conduttori degli stessi terreni;
 - c) conducono animali al pascolo, all'interno delle aree destinate a tale uso;
 - d) esercitano la raccolta autorizzata di prodotti naturali;
 - e) attuano piani di prelievo faunistico ed abbattimento selettivo;
 - f) compiono ricerca scientifica, sorveglianza e attività di monitoraggio per il parco o autorizzati dall'Ente Parco.

Art. 39 ***Circolazione e sosta con veicoli motorizzati***

1. L'accesso e la circolazione nel Parco con veicoli a motore sono consentiti solo sulle strade carrozzabili; è vietato compiere con veicoli motorizzati, anche se cingolati, percorsi fuoristrada, inoltrarsi sulle piste e strade forestali, sui sentieri di montagna e sulle mulattiere; è vietato l'uso delle motoslitte e di ogni altro mezzo motorizzato in grado di muoversi sulla neve.
2. Sono esclusi dal divieto di transito sulle piste e sulle strade forestali, limitatamente al percorso di accesso alle proprietà in cui avviene l'attività lavorativa, i proprietari dei fondi agricoli, i conduttori di alpeggi, i proprietari o gli affittuari di fabbricati ad uso abitativo, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal Comune competente, che dovrà essere esposta sul veicolo.
3. La sosta è consentita solo nelle aree appositamente segnalate; è vietato in ogni caso parcheggiare veicoli motorizzati nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli.
4. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i veicoli impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione delle piste da sci, nelle operazioni di sorveglianza, soccorso, pubblica sicurezza, antincendio, servizio pubblico, e negli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli il cui accesso e la cui circolazione è espressamente autorizzata dall'Ente Parco.
5. Con l'eccezione delle aree appositamente attrezzate, è vietata la sosta per l'alloggio di persone delle autocaravan, dei campers e di tutti i veicoli utilizzabili, costituente campeggio ai sensi delle norme vigenti.
6. L'Ente Parco, previa intesa con l'Ente proprietario della strada, può temporaneamente limitare o interdire l'accesso a determinate zone del parco, per ragioni di tutela ambientale e di mobilità sostenibile, fatti salvi i diritti dei proprietari e dei conduttori dei fondi.

Art. 40 ***Campeggio e bivacco***

1. Il campeggio e il bivacco con uso di tenda sono consentiti, nel territorio del parco, esclusivamente nelle aree a ciò destinate; è consentito il bivacco alpinistico di una sola notte in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate o, in presenza di rifugi, nel caso in cui questi non possano dare ospitalità.
2. L'Ente Parco può autorizzare, in deroga alle disposizioni del comma 1, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati, in aree di fondovalle o in prossimità di villaggi, in presenza di attrezzature per lo smaltimento degli scarichi.

Art. 41 ***Rifiuti***

1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi specie.
2. E' vietato effettuare lavaggi nei corsi e bacini d'acqua e nelle acque di sorgente.
3. Nel territorio del Parco è da perseguire la maggior riduzione della produzione di rifiuti ed è fatto obbligo di rispettare la maggiore percentuale di raccolta differenziata, come disciplinata dalla legislazione vigente.

Art. 42 ***Limite alle emissioni sonore e luminose***

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di riproduzione e trasmissione del suono e delle immagini deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete, all'ambiente naturale, alle persone e alla fauna.
2. E' vietato l'illuminazione con il laser. Fatti salvi i manufatti autorizzati dall'Ente Parco, sono vietate altresì emissioni luminose di qualunque tipo, anche aventi origine nelle adiacenze del territorio del Parco, finalizzate a illuminare elementi importanti e riconoscibili del paesaggio naturale.
3. Apposite convenzioni fra l'Ente Parco e i Comuni disciplinano l'esercizio di spettacoli pirotecnici, l'uso di fuochi di artificio, l'introduzione nel territorio del Parco dei necessari materiali e definiscono i casi e i luoghi in cui le attività predette possono essere esercitate.
4. E' consentito l'utilizzo delle attrezzature necessarie per le attività agro-silvo-pastorali.

5. E' altresì consentito l'utilizzo degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, dimonitoraggio, di sorveglianza, di soccorso e di pronto intervento nonché l'uso degli apparecchi impiegati nell'ambito di attività dell'Ente Parco o da questo autorizzati.

Art. 43 *Accensione di fuochi*

1. E' vietata, nel territorio del parco, l'accensione di fuochi all'aperto.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, e a ciò autorizzate, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purchè utilizzati in condizioni di sicurezza.
3. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di sicurezza.
4. Le deroghe previste dai commi 2 e 3 del presente articolo sono sospese durante i periodi di rischio boschivo resi noti a norma della L. 353/2000.

Art. 44 *Introduzione di cani*

1. Nel territorio del parco è vietato introdurre cani.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
 - a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, muniti di campanello
 - b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza dell'Ente Parco;
 - c) i cani nell'ambito delle aree di fondovalle e, nel periodo estivo, sui sentieri di cui al successivo comma 7; sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco per i proprietari di cani aventi fondi non situati nei fondovalle; in tutti i casi previsti dalla presente lettera, i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio;
 - d) i cani di proprietà che stazionino nelle pertinenze delle abitazioni, entro i limiti dei luoghi da sorvegliare;
 - e) i cani appartenenti a soggetti proprietari, possessori o detentori di fondi, il cui accesso sia stato autorizzato dall'Ente Parco;
 - f) i cani in proprietà nelle zone D del PP.
3. I cani la cui presenza nel territorio del Parco è consentita devono essere tenuti al guinzaglio o in aree adeguatamente recintate e controllate.
4. Nel territorio del parco è obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) all'art. 83, primo comma, del D.P.R. 320/1954.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza dell'Ente Parco ai fini dell'applicazione delle presenti norme.
6. In caso di smarrimento di cani all'interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ente Parco.
7. Gli itinerari percorribili con cani al guinzaglio sono i seguenti:
 - a) in Val Soana: Strada dell'Azaria (compreso l'anello dell'itinerario turistico-sportivo) fino a Barmaion; Sentiero da Molino di Forzo e Tressi a Boschietto e Boschiettiera;
 - b) in Val di Cogne: Sentiero da Valnontey fino al ponte dell'Erfault; Sentiero da Valnontey al Rifugio Sella;
 - c) in Valsavarenche: Sentiero da Pont al Rifugio Vittorio Emanuele II; Sentiero dall'Alpeggio Terré al Rifugio Chabod;

Gli itinerari predetti sono percorribili con cani al guinzaglio dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno.

8. Con motivato provvedimento dell'Ente Parco, d'intesa con i Comuni interessati, possono essere individuati annualmente itinerari ulteriori e periodi diversi, rispetto a quelli di cui al comma 7, percorribili con cani al guinzaglio.

Art. 45 Sorvolo

1. E' vietato il sorvolo del territorio del parco, a quota inferiore a cinquemila metri sul livello del mare, da parte di aeromobili di qualsiasi specie, ove il sorvolo non sia previamente autorizzato dall'Ente Parco.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai voli, che sono quindi consentiti senza necessità di previa autorizzazione, di emergenza per interventi antincendio, di soccorso e di protezione civile.
3. L'autorizzazione dell'Ente Parco al sorvolo non è rilasciata quando il sorvolo stesso risulti incompatibile con specifiche esigenze di tutela; ogni qualvolta sia possibile, l'autorizzazione esclude dal sorvolo i corridoi e le aree di interesse faunistico individuati dal PP.
4. Le autorizzazioni al sorvolo sono concesse per:
 - a) interventi di protezione civile, di soccorso;
 - b) attività di interesse dell'Ente Parco, di prevenzione e difesa dagli incendi; quali la ricerca scientifica, la gestione faunistica, la necessità di sopralluoghi o di trasporto di persone, mezzi e materiali, l'esecuzione di lavori;
 - c) esecuzione di lavori in quota effettuabili solo con il mezzo aereo, che comportino il trasporto di uomini, mezzi e materiali;
 - d) trasporto alle strutture di alpeggio di attrezzature e prodotti d'alpe, in assenza di viabilità;
 - e) esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche o televisive, eseguite nell'interesse dell'Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell'interesse generale; copia del prodotto finale delle riprese cinematografiche e televisive deve essere fornito all'Ente Parco;
 - f) esecuzione di rilevamenti od osservazioni nell'interesse dell'Ente o in collaborazione con esso o per motivate esigenze tecniche di Enti pubblici o nell'interesse generale;
 - g) trasporto di persone portatrici di handicap, in presenza di esigenze specifiche.
5. Non è consentito, in ogni caso, il sorvolo del territorio del Parco per attività di eliski, di trasporto di persone per svago o per fini ludico-sportivi, di elibarbecuing, di elibike, di paracadutismo, di pubblicità, per lo spargimento di sostanze, per l'utilizzo di deltaplani, ultraleggeri e parapendii, per riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche, ed in genere per attività di diporto o amatoriale o sportiva.
6. La domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione al sorvolo deve rendere noti:
 - a) il richiedente e l'eventuale committenza;
 - b) la motivazione del sorvolo;
 - c) il percorso che sarà effettuato, mediante idonea rappresentazione cartografica;
 - d) il tempo di realizzazione del sorvolo;
 - e) il numero delle persone trasportate;
 - f) l'aeromobile utilizzato;qualora il sorvolo attenga al trasporto di persone il cui numero non è noto preventivamente o comporti un numero di voli non noto in via preventiva, le relative precisazioni sono stimate nella domanda e comunicate all'Ente subito dopo il compimento dei voli.
7. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore dell'Ente Parco ad un soggetto determinato e per una motivazione espressa, per un percorso ed un tempo individuati, e per un determinato aeromobile; l'autorizzazione può ammettere percorsi alternativi e prescrivere specifiche cautele e limitazioni; può essere riferita ad attività ripetute nel tempo secondo un apposito piano di voli.
8. L'autorizzazione è revocabile in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico.
9. Qualora le condizioni meteorologiche od altre oggettive ragioni temporanee impongano il rinvio del volo autorizzato, il soggetto autorizzato potrà concordare direttamente con il Caposervizio della valle interessata una nuova data.

TITOLO V

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE

Art. 46 *Attività sportive, alpinistiche ed escursionistiche*

1. Nel territorio del parco sono ammesse le attività alpinistiche, sci alpinistiche ed escursionistiche, che non comportino la modificazione dello stato dei luoghi.
2. L'Ente Parco può vietare o limitare temporaneamente l'accesso a determinate aree ove sia temibile un grave disturbo alla fauna, alla flora e agli habitat.
3. Le nuove palestre di arrampicata e le vie ferrate, caratterizzate da attrezzature fisse devono essere autorizzate dall'Ente Parco.
4. L'uso della mountain bike, fuori dalle zone D, è consentito sulle strade interpoderali o su circuiti appositi segnalati.
5. Canoa e sport acquatici non a motore sono consentiti sulle tratte appositamente segnalate.

Art. 47 *Manifestazioni sportive, ricreative e culturali*

1. Nel territorio del Parco è vietato lo svolgimento di manifestazioni motoristiche che coinvolgano auto, moto e eventuali altri veicoli a motore, sia su strada e su tracciati non stradali, sia su corsi e specchi d'acqua, quali rally, corse in salita, motocross, enduro, moto alpinismo, ed altre analoghe attività.
2. Le manifestazioni sportive, ciclistiche, su strada, di ciclocross e di mountain bike, devono utilizzare i tracciati viari esistenti, anche di normale uso pedonale e piste omologate.
3. Nelle manifestazioni che attraggono flussi elevati di visitatori deve essere prevista la predisposizione di parcheggi di attestamento temporanei nei pressi dei centri abitati ed, occorrendo, di navette pubbliche per il trasporto dei visitatori nei luoghi delle manifestazioni.
4. In occasione di feste, sagre e manifestazioni l'Ente può autorizzare gli attendamenti e l'accensione dei fuochi nei giorni e negli spazi definiti.
5. Per le manifestazioni ricorrenti l'Ente Parco può stipulare convenzioni con i Comuni, che regolino i modelli organizzativi. Tali convenzioni sostituiscono le autorizzazioni e in nulla osta dell'Ente Parco.
6. Le autorizzazioni e i nulla osta di cui al presente articolo sono revocabili ove emergano condizioni ambientali con essi incompatibili.

TITOLO VI

TUTELA DELLE CARATTERISTICHE E DELLE COMPONENTI NATURALI

CAPO I - Componenti geofisiche

Art. 48 *Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili*

1. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e di minerali.
2. Sono vietate l'asportazione, la distruzione ed il danneggiamento di reperti archeologici e fossili.
3. L'Ente Parco può rilasciare autorizzazioni in deroga ai disposti dei commi 1 e 2, per accertate ragioni di carattere scientifico o didattico; l'autorizzazione definisce i tipi e le quantità che possono essere asportate.

Art. 49 **Tutela delle singolarità geologiche**

1. Nel territorio del Parco è vietato trasformare irreversibilmente le singolarità geologiche individuate dal PP.

Art. 50 **Prelievo di materiale lapideo per gli interventi di recupero**

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere.
2. L'Ente Parco può autorizzare il prelievo, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti nella materia, di materiale da utilizzare nel recupero del patrimonio edilizio locale e della rete sentieristica, limitatamente alle quantità necessarie, sempre che nell'area individuata per il prelievo non prevalga la necessità di conservare l'assetto e la morfologia naturale dei luoghi; l'autorizzazione definisce le quantità di prelievo ammesse, le destinazioni d'uso e gli interventi di rinaturalizzazione dell'area da effettuare.
3. L'Ente Parco autorizza altresì l'asportazione, la movimentazione, l'utilizzo e il deposito di inerti resi necessari dagli interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e difesa del territorio.

Art. 51 **Tutela delle acque**

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che modificano il regime e la composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro manifestazione; in particolare, è vietato:
 - a) deviare od occultare acque sorgive;
 - b) fatta eccezione per le opere pubbliche o di iniziativa pubblica ad uso potabile, captare acque di superficie e sotterranee;
 - c) indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia, se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
 - d) modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi necessari per gli usi e le attività autorizzate di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzate ad esigenze di pubblica incolumità;
 - e) eseguire opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione e derivazione di acque, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b) e d)
 - f) drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei, nei boschi e nelle praterie;
 - g) contaminare le sorgenti e i corsi d'acqua con rifiuti e sostanze inquinanti provenienti da insediamenti civili, strutture ricettive ed attività produttive.
2. Gli interventi di prelievo idrico autorizzabili devono essere supportati da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni esistenti e in progetto, non pregiudichi il minimo deflusso vitale e costante dei corpi idrici.
3. Al fine di preservare la continuità ecologica dei corsi d'acqua, ogni nuovo intervento in alveo comporta la realizzazione di tutti gli accorgimenti atti a ridurre l'impatto delle opere, quali le scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione della fauna d'acqua dolce, la tutela o il ripristino della vegetazione spondale.

Art. 52 **Flussi minimi vitali e prelievi idrici**

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, i corpi idrici superficiali e sorgentizi del Parco, anche in quanto sito di interesse comunitario, si considerano a elevata protezione, secondo la definizione contenuta nei piani regionali di tutela delle acque e nella Direttiva quadro europea sulle acque.
2. Per ogni opera di prelievo dovrà essere definito il DMV (deflusso minimo vitale) secondo i valori previsti dalle normative regionali, secondo gli obiettivi di mantenimento o ripristino dello stato ecologico elevato degli ecosistemi acquatici dell'area protetta e nel rispetto dei

seguenti criteri: le opere di prelievo devono essere progettate con rilasci tali da evitare la perturbazione delle naturali dinamiche del corso d'acqua, la modifica e l'inversione del regime idrologico naturale, l'appiattimento delle portate; deve inoltre essere garantita la permanenza in alveo di portate modulate.

3. Le opere di captazione devono essere dotate di passaggi artificiali per la risalita dell'ittiofauna, idonee ad evitare ostacoli alle migrazioni dell'ittiofauna stessa
4. Non sono consentiti prelievi idrici, temporanei o permanenti, direttamente dai corsi d'acqua, che non siano effettuati dai canali alimentati dalle opere di derivazione realizzate con i criteri di cui ai precedenti commi.
5. I prelievi idrici per fini irrigui o prevalentemente irrigui devono essere sospesi nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile di ogni anno.

CAPO II - Componenti floristiche

Art. 53 Tutela della flora spontanea

1. Nel territorio del Parco sono vietate la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, nonché l'asportazione e la detenzione di parti di piante; il divieto di raccolta interessa anche le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) ed epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché individui interi o porzioni di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi.
2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 in presenza delle attività tradizionali di pascolo, fienagione, cambio colturale e selvicoltura; parimenti non si applicano nel caso di interventi autorizzati di movimento di terreno, restauro del paesaggio, sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi, manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche; con provvedimento dell'Ente Parco, da rendere noto in modo evidente nelle località coinvolte, possono tuttavia essere imposte specifiche limitazioni relative alle aree interessate da stazioni floristiche o dalla presenza di specie faunistiche o di habitat di particolare rilievo.
3. In particolare costituisce illecito penale la raccolta o il danneggiamento delle specie di cui all'allegato in calce a questo articolo, che potrà essere revisionato dall'Ente Parco per particolari ragioni di conservazione.

Costituisce inoltre illecito penale la raccolta di steli fiorali di ogni specie con l'eccezione di quelle di cui al comma 4. in numero superiore a 150.

4. Dal divieto di raccolta di cui al comma 1 sono escluse le seguenti specie commestibili erbacee, purchè non ne sia effettuata l'estirpazione, ma solo la raccolta: Alchemilla [*Alchemilla vulgaris* aggr. s.l.]; Bistorta [*Polygonum bistorta* L.]; Boraggine [*Borago officinalis* L.]; Crescione d'acqua [*Nasturtium officinale* R. Br.]; Erba cipollina [*Allium schoenoprasum* L.]; Imperatoria [*Peucedanum ostruthium* L. Koch]; Ortica [*Urtica dioica* L.]; Piantaggine, Lingua di cane [*Plantago major* L. s. l., *P. media* L., *P. lanceolata* L.]; Primule a fiori gialli [*Primula acaulis* (L.) L., *Primula veris* L. s. l.]; Rabarbaro alpino [*Rumex alpinus* L.]; Raperonzolo montano [*Phyteuma betonicifolium* Vill.]; Romice acetosa, Erba brusca [*Rumex acetosa* L.]; Sedano dei prati [*Heracleum sphondylium* L. s. l.]; Silene gonfiata [*Silene vulgaris* (Moench) Garcke s. l.]; Spinacio selvatico [*Chenopodium bonus-henricus* L.]; Tarassaco, Soffione, Cicoria dei prati [*Taraxacum officinale* aggr. s. l.]
5. Nel territorio del Parco, sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei prodotti del sottobosco, quali i funghi, anche non commestibili, le fragole; i lamponi; i mirtilli neri e rossi; i muschi. E' consentito il consumo sul posto di fragole, lamponi e mirtilli. Le disposizioni del presente comma relative alla raccolta, asportazione e detenzione dei prodotti del sottobosco non si applicano ai residenti, agli affittuari e proprietari di fondi siti nel territorio del Parco che effettuino le attività sopra indicate nel territorio del Comune di residenza, o di locazione del fondo, sito nel territorio del Parco, nel rispetto delle vigenti normative regionali. E' comunque vietato usare, nella raccolta dei prodotti del sottobosco,

rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato di muschio del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione; gli stessi soggetti possono raccogliere un quantitativo massimo annuo di 100 steli fioriferi per ogni specie di *Artemisia genipi* Weber, *Artemisia umbelliformis* Lam., *Achillea erba rota* s.l., destinati ad uso familiare.

6. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone. Il divieto si estende non soltanto agli individui completi, ma anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione vegetativa (talee, propaggini, rizomi, ecc.) o deputate alla diffusione non vegetativa (semi, spore). Sono fatte salve le esigenze legate agli scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione autorizzate dall'Ente Parco. Sono altresì fatte salve le specie ornamentali ed ortive, coltivate nelle immediate pertinenze degli edifici, purché ne sia evitata la loro diffusione sia per riproduzione vegetativa, sia per riproduzione da seme all'esterno delle pertinenze stesse.
7. E' altresì vietato l'inserimento di organismi transgenici di qualsiasi specie, l'impianto di specie legnose esotiche o comunque estranee alle fasce di vegetazione naturale rappresentate, anche se già presenti e naturalizzate, l'impianto di specie legnose che non facciano parte del paesaggio storicamente determinatosi.

Allegato all'art. 53

Specie vegetali la cui raccolta, estirpazione e danneggiamento costituiscono illecito penale

Entità	Nome volgare	Famiglia
<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Androsace settentrionale	<i>Primulaceae</i>
<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.	Astragalo coda di volpe	<i>Fabaceae</i>
<i>Cortusa matthioli</i> L.	Cortusa di Matthioli	<i>Primulaceae</i>
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.)	Orchidea sanguigna	<i>Orchidaceae</i>
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Drosera a foglie rotonde	<i>Droseraceae</i>
<i>Linnaea borealis</i> L.	Linnea	<i>Caprifoliaceae</i>
<i>Potentilla grammopetala</i> Moretti	Potentilla a petali stretti	<i>Rosaceae</i>
<i>Potentilla nivea</i> L.	Potentilla nivea	<i>Rosaceae</i>
<i>Sedum villosum</i> L.	Sedo villoso	<i>Crassulaceae</i>
<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trifoglio dei greti	<i>Fabaceae</i>
<i>Viola pinnata</i> L.	Viola pennata	

CAPO III - Componenti faunistiche

Art. 54 *Divieti*

1. Nel territorio del Parco sono vietate la cattura, la raccolta, l'uccisione, il ferimento e il danneggiamento, il disturbo della fauna; è vietata altresì l'introduzione di specie estranee.
2. Il divieto di cui al comma 1, per invertebrati ed in particolare insetti, non opera in presenza delle tradizionali operazioni connesse alle attività agricole nelle aree dove le attività stesse sono consentite.

Art. 55 *Abbattimenti*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 54, al fine di perseguire la conservazione e la tutela di specie minacciate o di habitat o di porzioni di habitat, l'Ente Parco, previa approvazione da parte dell'Ente di un motivato piano di abbattimenti, può effettuare:
 - a) *abbattimenti qualitativi*, per il controllo sanitario della fauna o per l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;

- b) *abbattimenti quantitativi*, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente reintroduzione effettuata nei territori limitrofi al Parco;
 - c) *abbattimenti quali-quantitativi*, che associano gli scopi di cui alle lettere a) e b).
2. Gli abbattimenti sono effettuati da personale dell'Ente Parco.
 3. L'Ente Parco, in caso di indisponibilità o di insufficienza del personale dipendente dell'Ente stesso, può stipulare intese dirette ad attribuire il compito di operare gli abbattimenti:
 - a) al personale di vigilanza della Provincia di Torino;
 - b) agli addetti del Corpo forestale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
 - c) al personale del Corpo Forestale dello Stato.
 4. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 54, sono altresì effettuate soppressioni eutanasiche ad opera o sotto il controllo del Servizio sanitario dell'Ente, in caso di necessità ed urgenza, senza il preventivo impiego di procedure amministrative, salvo restando l'obbligo di redigere verbale dell'intervento effettuato.

Art. 56 *Destinazione delle spoglie*

1. La raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse sono consentite solo ove autorizzate con provvedimento dell'Ente Parco.
2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 e della detenzione conseguente, le spoglie degli animali abbattuti nel territorio del Parco sono:
 - a) destinate alla distruzione, in loco o presso le strutture sanitarie competenti, nel caso degli abbattimenti qualitativi, previa realizzazione di esami autoptici e di prelievi a scopo diagnostico e/o di ricerca scientifica, da eseguirsi presso competenti istituti (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.), o assegnate a Musei riconosciuti in ambito CITES o ad altre collezioni museali per fini didattici o di ricerca;
 - b) alienate tramite vendita diretta, alle condizioni ed al valore stabiliti in appositi atti deliberativi, nel caso di abbattimenti quantitativi; sempre in tale casistica possono essere assegnate, qualora si verificano speciali ed eccezionali condizioni, da motivare adeguatamente in relazione a situazioni sanitarie o di opportunità, al Comune nel quale è avvenuto l'abbattimento, allo scopo di una definitiva destinazione. Per quanto riguarda i provvedimenti previsti nel caso di assegnazione delle carni a terzi e per la destinazione al libero consumo, si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano. L'assegnazione delle spoglie animali a privati o a Comuni non esclude la possibilità dell'effettuazione di esami autoptici e di prelievi a scopo diagnostico e di ricerca scientifica, da eseguirsi presso gli istituti sopra indicati;
 - d) utilizzate dall'Ente Parco per studio, ricerca scientifica o esposizione museale presso le proprie strutture.
3. In caso di abbattimenti quali-quantitativi si adatterà la procedura di cui al comma 2a, salvo che il tipo di patologia, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie, non consenta di attribuire alle carni altra diversa destinazione.

Art. 57 *Catture di fauna selvatica*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 54, l'Ente Parco, previa definizione ed approvazione da parte dell'Ente di un motivato piano di cattura, può effettuare catture a scopo sanitario, di ricerca scientifica e di reintroduzione o ripopolamento.
2. La cattura è effettuata da personale dell'Ente Parco o da soggetti idonei delegati dall'Ente stesso; delle catture è redatto verbale.

Art. 58 *Cessione degli animali*

1. Gli animali selvatici del Parco possono essere ceduti ad altri Enti alle condizioni che seguono.

2. Il Parco mantiene la proprietà degli animali ceduti; la cessione può comportare un rimborso, a favore dell'Ente Parco, delle spese della cattura e dell'eventuale trasporto degli animali fino al luogo del rilascio; in ogni momento il Parco si può avvalere, per ragioni connesse con la conservazione della specie, del diritto di ritornare in possesso degli animali ceduti o di un corrispondente numero di soggetti della stessa specie e della stessa origine genetica di quelli ceduti;
3. Gli animali sono ceduti ad Enti pubblici o di diritto pubblico in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) gestiscano aree soggette a vincoli di protezione totali o specifici, o comunque aree nelle quali è vietato, per almeno vent'anni, l'esercizio venatorio;
 - b) siano dotati di servizio permanente di vigilanza;
 - c) abbiano dotazione di fondi sufficienti all'espletamento di un completo programma di reintroduzione.
4. La cessione degli animali è subordinata alla formazione di uno studio di fattibilità della reintroduzione e di vocazionalità dei nuovi territori per la specie in questione.
5. Gli animali sono ceduti previa stipula di apposita convenzione attuativa delle disposizioni del presente articolo e recante l'obbligo, a carico degli Enti cessionari, a rendere possibile in ogni momento la verifica, da parte dell'Ente Parco, dell'andamento della reintroduzione e a fornire periodicamente dati sull'incremento demografico del nuovo nucleo immesso.

Art. 59 ***Catture di avifauna a scopo di inanellamento***

1. Con provvedimento dell'Ente Parco, possono essere disposte catture temporanee per inanellamento, eseguite dal personale dell'Ente o da altro idoneo personale a ciò delegato dall'Ente medesimo.

Art. 60 ***Abbattimento conseguente alla cattura***

1. La cattura può essere seguita dall'abbattimento dell'animale solo se è operante il piano di abbattimento di cui al precedente art. 57, oppure per ragioni eutanasiche connesse con la cattura.
2. L'abbattimento per ragioni eutanasiche è consentito solo se l'animale è giudicato irrecuperabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati, a seguito dei danni subiti durante la cattura; la constatazione dell'irrecuperabilità anzidetta è effettuata dall'Ente Parco o è condotta e certificata da un medico veterinario.

Art. 61 ***Pesca e prelievi di fauna ittica***

1. La pesca e qualsiasi forma di prelievo di fauna ittica sono vietate nel territorio del parco; il divieto non opera nei corsi d'acqua sui quali esistono diritti di gestione della fauna ittica conseguenti ad antichi diritti o ad usi civici esistenti in capo alle comunità locali.
2. Il prelievo di fauna ittica è motivatamente autorizzato, in deroga al divieto di cui al comma 1, dal Direttore dell'Ente Parco:
 - a) a fini di ricerca scientifica;
 - b) a fini di tutela della fauna ittica in occasione dell'esecuzione di opere che interessino l'alveo;
 - c) a fini di tutela della fauna ittica in relazione ad esondazioni o ad altre calamità naturali.
3. La fauna ittica prelevata ai sensi del comma 2 deve essere rimessa, nel minor tempo possibile, nello stesso corso d'acqua; è vietata tuttavia la reimmissione di specie alloctone.
4. L'Ente Parco può provvedere all'eradicazione di specie ittiche negli ambienti acquatici in cui non erano storicamente presenti.

Art. 62 ***Reintroduzioni***

1. E' vietata l'introduzione, nel territorio del parco, di specie animali estranee, non appartenenti alla fauna autoctona, che possono alterare l'equilibrio naturale dell'area.

2. Il Direttore dell'Ente Parco autorizza, con provvedimento motivato, l'introduzione di soggetti appartenenti a sottospecie alloctone di specie autoctone, in caso di accertata estinzione delle sottospecie locali.
3. L'Ente Parco forma programmi di reintroduzione aventi ad oggetto l'immissione di soggetti appartenenti a specie storicamente presenti nel territorio del parco, successivamente estinte per cause non dipendenti dalla trasformazione degli originari habitat.

Art. 63 ***Ripopolamenti di fauna ittica***

1. Il Direttore dell'Ente Parco può autorizzare, con provvedimento motivato, l'introduzione di sottospecie della fauna ittica, anche non autoctone, al fine di riportare gli habitat acquatici del Parco a condizioni di naturalità, in presenza di diritti di gestione della fauna ittica conseguenti ad antichi diritti o a usi civici esistenti in capo alle comunità locali; l'autorizzazione può essere rilasciata solo in caso di accertata estinzione delle specie autoctone e di sopravvenuta indisponibilità di tali specie.
2. In assenza dei diritti di gestione di cui al comma 1, il Direttore dell'Ente Parco può autorizzare, con provvedimento motivato, ripopolamenti ittici previsti da progetti di riqualificazione ambientale o effettuati a scopo di ricerca e di studio.
3. Nei corsi d'acqua siti nel territorio del parco, in presenza di diritti di gestione della fauna ittica conseguenti ad antichi diritti o ad usi civici, è consentito il ripopolamento di fauna ittica solo mediante l'utilizzo di avanotti provenienti da incubatoi di valle e dallo stabilimento regionale della Valle d'Aosta, appartenenti a ecotipi di *Trota marmorata* di provenienza locale nella zona a temoli.

Art. 64 ***Danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agropastorale***

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati dagli ungulati selvatici alle colture orticole, a quelle cerealicole, ai terreni destinati a prato o prato-pascolo coltivati che siano stati ripristinati dopo il danno.
2. Non sono indennizzati i danni di entità inferiore a cinquanta euro, né quelli causati a:
 - a) terreni abbandonati da almeno un anno;
 - b) terreni su cui grava divieto di pascolo;
 - c) terreni coltivati a prato o prato-pascolo disapplicando le “prescrizioni di massima e di polizia forestale”;
 - d) terreni che abbiano già subito in precedenza danni oggetto di risarcimento ai sensi del presente regolamento, e per i quali non siano state adottate le misure di protezione a suo tempo indicate nel documento finale di liquidazione del danno; il risarcimento è limitato al 50% dell'importo stimato del danno qualora le misure di protezione siano state adottate solo parzialmente o si siano verificate inefficaci al contenimento del danno. L'Ente Parco, in sede di liquidazione del danno, può indicare misure atte a prevenire o limitare il ripetersi del danno.
3. Le domande di risarcimento devono essere inoltrate all'Ente Parco entro dieci giorni dalla data di constatazione del danno alle colture.
4. L'Ente Parco, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, documentata, di indennizzo valuta l'importo dell'indennizzo stesso, a seguito di istruttoria che appuri le superfici danneggiate, il tipo di coltura in atto, il danno economico accertato e gli interventi necessari per il ripristino.
5. La corresponsione dell'indennizzo interviene entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Al fine di prevenire i danni da pascolamento e brucatura alle colture da parte della fauna selvatica, l'Ente Parco può disporre contributi per il miglioramento delle strutture di protezione delle colture.

Art. 65 ***Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori***

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati, all'interno del territorio del parco, al patrimonio zootecnico degli imprenditori agricoli da mammiferi predatori appartenenti a specie selvatiche; l'indennizzo è corrisposto, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate, ove il danno riguardi animali domestici, presenti per il pascolo nel territorio del parco, in regola con le norme sulla monticazione recate dal Regolamento di polizia veterinaria e con le prescrizioni di polizia forestale.
2. L'imprenditore danneggiato deve dare notizia dell'evento dannoso al Servizio di vigilanza dell'Ente Parco entro ventiquattro ore dalla scoperta del danno, senza rimuovere eventuali carcasse; la richiesta di indennizzo deve essere rivolta all'Ente Parco entro venti giorni dall'espletamento delle verifiche di competenza dell'Ente stesso.
3. Sussistendo le condizioni, l'Ente provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
4. Non è corrisposto alcun indennizzo nel caso in cui il pascolo sia esercitato su fondi di cui l'imprenditore non ha la proprietà o la legittima detenzione.
5. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assunto come valore di riferimento l'entità del danno accertato, in base a quanto contenuto nelle tabelle di riferimento in vigore al momento dell'evento denunciato, presso i competenti Assessorati regionali all'Agricoltura delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. L'indennizzo è soggetto ad un aumento del 10% nel caso di allevamenti gestiti con il metodo di agricoltura biologica certificato.
6. Al fine di incentivare forme più efficienti di custodia e di cura degli animali domestici condotti al pascolo e di scoraggiare i sistemi di gestione che si affidano al pascolo brado o incustodito, l'Ente Parco può disporre contributi integrativi dell'indennizzo, da impiegare nell'attuazione di progetti, predisposti dall'imprenditore, relativi a sistemi di prevenzione degli attacchi degli animali predatori e di razionalizzazione del pascolo.
7. I contributi di cui al comma che precede sono erogati con priorità nelle aree in cui la presenza del lupo ha carattere di continuità e di consistenza tali da permettere di dedurre la presenza di nuclei stabili di questa specie.

Art. 66 ***Affidamento e destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti nel parco***

1. Le spoglie di animali rinvenuti morti nel territorio del parco devono essere sottoposte nel più breve tempo possibile a valutazione scientifica e, ove del caso, a verifica sanitaria; le spoglie medesime, nel caso in cui la valutazione e l'eventuale verifica anzidette non lo impediscano, fatta salva l'applicazione delle vigenti leggi in materia, possono essere:
 - a) acquisite al patrimonio dell'Ente;
 - b) cedute a titolo gratuito a qualificati soggetti nazionali, comunitari o internazionali e a scopo di rappresentanza;
 - c) cedute per fini di studio, ricerca scientifica ed esposizione museale ad enti ed istituzioni qualificate;
 - d) alienate, al valore determinato in relazione alle loro caratteristiche morfologiche e morfometriche, individuate con metodo scientifico;
 - e) cedute in singolo esemplare al personale dell'Ente Parco che sia in servizio attivo da almeno dieci anni, e che ne faccia richiesta.
2. Ogni reperto zoologico, anche parziale, è individuato tramite applicazione di targhette o microchip o vernici indelebili che riportino il codice numerico o alfanumerico recante gli estremi dell'animale con riferimento ad un apposito registro tenuto dall'Ente Parco.

CAPO IV Monitoraggio e attività di ricerca scientifica

Art. 67 *Prelievi a fini didattici e scientifici*

1. I prelievi ammessi a fini didattici e di ricerca scientifica, sono autorizzati dal Direttore del Parco sulla base di un organico progetto che evidenzia gli obiettivi e la durata dello studio o della ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie (o i materiali), le quantità ed il periodo della cattura e/o della raccolta.
2. I soggetti autorizzati al prelievo trasmettono all'Ente Parco, nei tempi con questo concordati, una relazione conclusiva contenente l'indicazione delle specie prelevate e delle relative localizzazioni.
3. Il Parco conserva la facoltà di controllare il materiale catturato o raccolto e di prelevare campioni o esemplari dotati di rilevanza scientifica o espositiva.

Art. 68 *Attività di ricerca e monitoraggio*

1. Nell'ambito del programma di monitoraggio sono considerati prioritari:
 - a) il controllo dello stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario, indicati nella direttiva CEE 92/43;
 - b) l'accertamento delle dinamiche delle principali popolazioni animali, con particolare riguardo alle specie più sensibili dal punto di vista ecologico o di particolare importanza dal punto di vista della conservazione;
 - c) il monitoraggio dei processi evolutivi, sia in relazione all'abbandono colturale, sia alla sperimentazione e graduale conversione delle tecniche colturali verso forme più compatibili con l'ambiente;
 - d) il monitoraggio dei flussi turistici nelle aree più congestionate ed in quelle più sensibili;
 - e) il monitoraggio delle informazioni di tipo ambientale e socioeconomico allo scopo di verificare la sostenibilità della gestione del territorio.
2. Sono altresì privilegiate le ricerche scientifiche a medio e lungo termine, intese ad approfondire le conoscenze sull'ecologia, sulla biologia, sull'etologia e sullo stato sanitario delle diverse popolazioni animali.
3. Sono oggetto di valutazione scientifica gli effetti del ritorno naturale di specie nel territorio del parco, con particolare riguardo ai fatti che determinano rilevanti impatti ambientali e sulle altre specie animali.

TITOLO VII

INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI, MEZZI DI DISTRUZIONE E DI CATTURA

Art. 69 *Divieti*

1. E' fatto divieto di introdurre nel territorio del parco armi, munizioni, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura, ivi comprese balestre ed altri analoghi strumenti, salve restando le disposizioni di cui all'articolo seguente.
2. E' vietato utilizzare, nel territorio del Parco, reti, trappole e strumenti di cattura di ogni tipo, fatti salvi i casi in cui tale utilizzo è autorizzato per ragioni scientifiche o comunque di interesse pubblico.

Art. 70 *Deroghe ai divieti*

1. Le disposizioni di cui all'art. 69 non si applicano nel caso in cui l'introduzione degli strumenti e/o dei materiali ivi indicati sia resa necessaria:

- a) da attività di protezione civile, emergenza o soccorso, o comunque disposte o autorizzate dalla pubblica amministrazione competente;
 - b) da attività dell'Ente Parco, o dallo stesso gestite o controllate, attinenti alla ricerca scientifica, alla gestione faunistica, all'esecuzione di rilevamenti ed osservazioni o ad altre funzioni proprie dell'Ente.
2. Previa comunicazione all'Ente Parco, sono consentiti:
- a) la detenzione, anche nelle abitazioni private, ed il trasporto finalizzato a tale detenzione, di armi da caccia o di altro tipo, denunciati ed ove occorra autorizzati a norma delle vigenti disposizioni in materia;
 - b) la detenzione e il trasporto di armi lunghe da sparo smontate, nel percorso che separa la residenza o il domicilio del proprietario, siti nel territorio del parco, dal confine del parco stesso, e viceversa, per la strada più breve;
 - c) la detenzione e il trasporto di archi, frecce, balestre da utilizzare in pratiche sportive, dai confini del parco alle relative strutture sportive espressamente autorizzate, e viceversa, nonché l'utilizzo degli strumenti e dei materiali su indicati nelle strutture predette, in assenza di disturbo alla fauna e di danno alle essenze arboree;
 - d) la detenzione ed il porto di armi per difesa personale autorizzato a norma delle vigenti disposizioni in materia;
 - e) la detenzione, il trasporto e l'utilizzo – in assenza di disturbo alla fauna selvatica, di danno all'ambiente e di pericolo – di fuochi d'artificio, da parte di soggetti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni in materia, in occasione del capodanno, della festa patronale nei Comune del parco, e delle altre manifestazioni concordate, con apposita convenzione, tra il Comune e l'Ente Parco.
3. Il Direttore dell'Ente Parco può autorizzare, con apposito motivato provvedimento, l'introduzione, la detenzione, il trasporto e l'utilizzo, degli strumenti e/o dei materiali di cui all'art. 69:
- a) per l'esecuzione di opere che richiedono l'impiego di esplosivi, autorizzate a norma delle vigenti disposizioni;
 - b) per il compimento di osservazioni o rilevamenti che richiedono l'impiego di esplosivi;
 - c) per l'esercizio di specifiche attività, diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, autorizzate a norma delle vigenti disposizioni.
4. In presenza di condizioni predisponenti pericolo di incendio o comunque di danni a persone, animali o cose, il Direttore dell'Ente Parco, con apposito motivato provvedimento, sospende temporaneamente l'efficacia della deroga o dispone particolari cautele.
5. La previsione della deroga ai divieti ed il possesso dell'autorizzazione in conformità alle disposizioni dei commi che precedono non limita l'efficacia degli eventuali provvedimenti emessi, per ragioni di sicurezza o di difesa dal pericolo, dalle pubbliche amministrazioni competenti.
6. Ove necessario ai fini del perseguimento delle finalità del Parco, il Direttore dell'Ente Parco revoca le autorizzazioni rilasciate.

TITOLO VIII

USI, COSTUMI, CONSUETUDINI DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI- OCCUPAZIONE GIOVANILE E VOLONTARIATO

Art. 71 *Tutela e valorizzazione della cultura locale*

- 1. L'Ente Parco tutela e valorizza, anche attraverso iniziative concordate con i Comuni e con le Regioni, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle

popolazioni residenti sul territorio, che costituiscono espressione della cultura e dell'identità delle comunità locali.

2. L'Ente Parco contribuisce inoltre a promuovere la conoscenza, lo studio e la diffusione della cultura franco-provenzale nelle sue diverse forme.

Art. 72 *Usi civici*

1. I diritti reali e gli usi civici esistenti in capo alle comunità locali sono esercitati coordinando il rispetto delle consuetudini locali con l'esigenza, non comprimibile, di vedere costantemente perseguite le finalità del parco.
2. Specifiche intese con le Regione e con gli enti locali interessati possono prevedere modalità di esercizio degli usi civici e dei diritti reali esistenti in capo alle comunità locali, modalità conformi alle consuetudini del luogo, che derogano a disposizioni del presente Regolamento, senza pregiudizio al perseguimento delle finalità del parco.
3. Eventuali usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente Parco.

Art. 73 *Uso della denominazione e del simbolo del parco*

1. L'Ente Parco può concedere il proprio patrocinio per iniziative coerenti con i propri fini istituzionali o rilevanti per la diffusione di buone pratiche di gestione sostenibile. Il patrocinio è inteso come riconoscimento, da parte dell'Ente Parco, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale. La concessione del patrocinio autorizza l'utilizzo del proprio simbolo.
2. L'Ente Parco può concedere l'uso del marchio di qualità a servizi e prodotti che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità, e che soddisfino le finalità del Parco.
3. Il marchio di qualità potrà essere concesso a operatori e strutture del settore turistico-ricettivo, dei servizi, agroalimentare tipico e artigianale tipico, attraverso la stipula di appositi disciplinari.
4. Chiunque verrà autorizzato ad utilizzare il simbolo e il marchio sarà inserito nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco.

Art. 74 *Attrezzature del Parco*

1. Alle attrezzature del Parco di cui al comma 2 dell'articolo 28 delle Norme di Attuazione del PP si applicano le disposizioni dettate dal comma 10 dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 75 *Attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile volontario.*

1. Per il raggiungimento dei propri obiettivi di tutela e promozione del territorio, il Parco coinvolge le associazioni di volontariato impegnate nel settore nelle tematiche dell'ambiente.
2. Si avvale inoltre, sotto il controllo del proprio personale e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, delle attività derivanti dal volontariato, dalla prestazione di servizio civile volontario, da programmi di reinserimento di comunità terapeutiche, da interventi a favore dell'occupazione giovanile.

Art. 76 *Assegnazione di contributi*

1. L'Ente Parco concede contributi finanziari nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, annualmente determinate:

A) per i seguenti interventi relativi a manufatti e fabbricati siti all'interno del parco:

- a) manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche;
- b) rifacimento delle coperture tradizionali;
- c) recupero, conservazione e restauro di elementi architettonici tradizionali e di arredo urbano delle pertinenze dei fabbricati (pavimentazioni, recinzioni, muretti a secco, ecc.)
- d) restauro di manufatti di interesse storico e religioso e di edifici comuni.

B) per iniziative di rilevante interesse per il Parco, compatibili con le finalità istitutive e conformi al Piano e i suoi strumenti attuativi e al Piano pluriennale economico e sociale e/o oggetto di finanziamenti straordinari statali, europei, di enti locali o di privati

2. I contributi sono erogabili a soggetti pubblici e privati, enti e associazioni, università e centri di ricerca.

3. I criteri di valutazione delle richieste, l'ammissibilità e le modalità di concessione saranno oggetto di apposito bando e disciplinare per l'assegnazione.

TITOLO IX

LEGITTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE

EDILIZIA O URBANISTICA

Art. 77 Nulla osta.

Il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, comportante la verifica della conformità di interventi, impianti ed opere all'interno del territorio del Parco con le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco stesso, è disciplinato dalle disposizioni dei seguenti articoli 78, 79, 80 e 81.

Art. 78. Interventi impianti e opere soggetti al nulla osta.

1. Tutti gli interventi soggetti ad autorizzazioni o concessioni da realizzare nella zona A e nelle aree con vincoli e destinazioni specifiche individuate dagli articoli del Piano del Parco 11, 15, 21, 22, 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione sono soggetti al nulla osta. Sono altresì soggetti al nulla osta gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 delle Norme stesse sempreché per essi non sia vigente un'apposita disciplina comunale sulla quale il Parco abbia espresso parere favorevole.
2. Non sono comunque soggetti al nulla osta:
 - a) gli interventi che non necessitano del titolo edilizio abilitativo ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;
 - b) gli interventi che non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - c) qualsiasi altro intervento non soggetto ad autorizzazioni o concessioni di altra natura.
3. Gli interventi relativi al patrimonio forestale sono disciplinati dalla normativa di settore della Regione territorialmente interessata e dalle disposizioni dell'articolo 14 delle Norme di Tecniche di Attuazione del Piano del Parco.
4. Per gli interventi di cui al comma precedente interessanti il territorio della Regione Piemonte il nulla osta, ove previsto, è sostituito dalla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Unitamente alla dichiarazione deve essere depositata presso il competente ufficio del Parco l'autorizzazione prescritta dalla disciplina regionale per tali tipi di intervento.

Art. 79. Nulla osta e atti comunali

Nei limiti di cui all'articolo precedente il nulla osta può essere espresso in relazione:

- a) al rilascio del titolo edilizio comunale;
- b) all'adozione degli strumenti comunali di pianificazione, generale o attuativa, di programmazione o a qualsiasi altro atto o accordo che prevede la realizzazione di interventi pubblici o privati sul territorio del parco.

Art. 80. Nulla osta in relazione al titolo edilizio comunale

1. Nel caso di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 79 il Parco si pronuncia sulla richiesta di nulla osta presentata dal proponente l'intervento entro il termine di sessanta giorni, salva la facoltà del Presidente del Parco di rinviare, con comunicazione scritta al proponente, per una sola volta, di ulteriore trenta giorni i termini di espressione del nulla osta. Decorso il termine il nulla osta si intende tacitamente rilasciato.
2. I Comuni, se dotati dello sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 8 Legge regionale Valle d'Aosta 9 aprile 2003 n. 11 e all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, possono curare gli incombeni necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento. Negli atti d'assenso è compreso il nulla osta del Parco.
3. Su richiesta del Comune un funzionario del Parco partecipa alle sedute della Commissione edilizia o della Commissione del paesaggio per esprimere un parere sull'intervento proposto. Detto parere non è vincolante per il Parco in sede di rilascio del nulla osta.

Art. 81. Nulla osta in relazione agli strumenti di pianificazione comunali.

1. Nel caso di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 79 il Parco, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'adozione, esprime parere obbligatorio sullo strumento comunale di pianificazione o di programmazione che prevede la realizzazione di interventi pubblici o privati sul territorio di sua competenza.
2. Qualora l'Amministrazione competente all'approvazione rinvi l'atto di pianificazione al Comune o introduca modificazioni d'ufficio, il Comune ne dà comunicazione al Parco che può confermare o meno il parere già espresso entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, rispettivamente, della riadozione dell'atto da parte del Comune o della modificazione d'ufficio da parte dell'Amministrazione predetta.
3. Il medesimo procedimento è seguito nell'ipotesi di stipulazione di un accordo che preveda la realizzazione di interventi pubblici o privati sul territorio del Parco.
4. Se il parere è favorevole, il Comune provvede alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la realizzazione degli interventi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività a norma dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

6. È fatto comunque salvo il potere del Parco di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
7. In caso di parere negativo si applica l'articolo 80.

TITOLO X SANZIONI

Art. 82 *Sanzioni amministrative*

Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., l'individuazione delle sanzioni amministrative, nell'ambito del limite minimo e massimo previsto dal comma 2 dello stesso art. 30, per le violazioni alle norme del presente Regolamento, è contenuta all'interno di specifici atti amministrativi dell'organo competente all'irrogazione delle sanzioni.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83. *Semplificazione dei procedimenti*

Il Parco può stipulare accordi con le altre Amministrazioni interessate al fine di semplificare il procedimento degli atti di competenza del Parco.

Art. 84. *Applicazione e interpretazione del Regolamento*

Il Consiglio direttivo del Parco, con proprio atto deliberativo, fornisce ai propri uffici, dandone adeguata pubblicità, indirizzi interpretativi per l'uniforme applicazione del Regolamento sul territorio del Parco stesso.